Generali Italia S.p.A.

Fac-Simile n. - versione 1 di polizza Cliente:

ATTIVA | turismo

ATTIVA, OSPITA, PROTEGGI

ATTIVA Turismo - Formula Incendio e RC dell'Immobile

Contratto di assicurazione unitario di natura modulare che consente al Contraente di attivare o disattivare in maniera flessibile le specifiche Garanzie previste nei Moduli che compongono Attiva Turismo:

Set Informativo Modulo Generale - edizione 08.02.2025
Set Informativo Modulo Prevenzione e Assistenza - edizione 08.02.2025
Set Informativo Modulo Protezione dell'Attività - edizione 08.02.2025

Forma parte integrante di ATTIVA Turismo anche la Scheda Riepilogativa.

Il Servizio Pronto Avvocato, le prestazioni Prevenzione e Assistenza e le Garanzie del Modulo Protezione della Continuità devono essere abbinati ad almeno una Garanzia dei Moduli attivati.

Un contratto semplice e chiaro:

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Ultimo aggiornamento: 08.02.2025

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ATTIVA | turismo

MODULO GENERALE

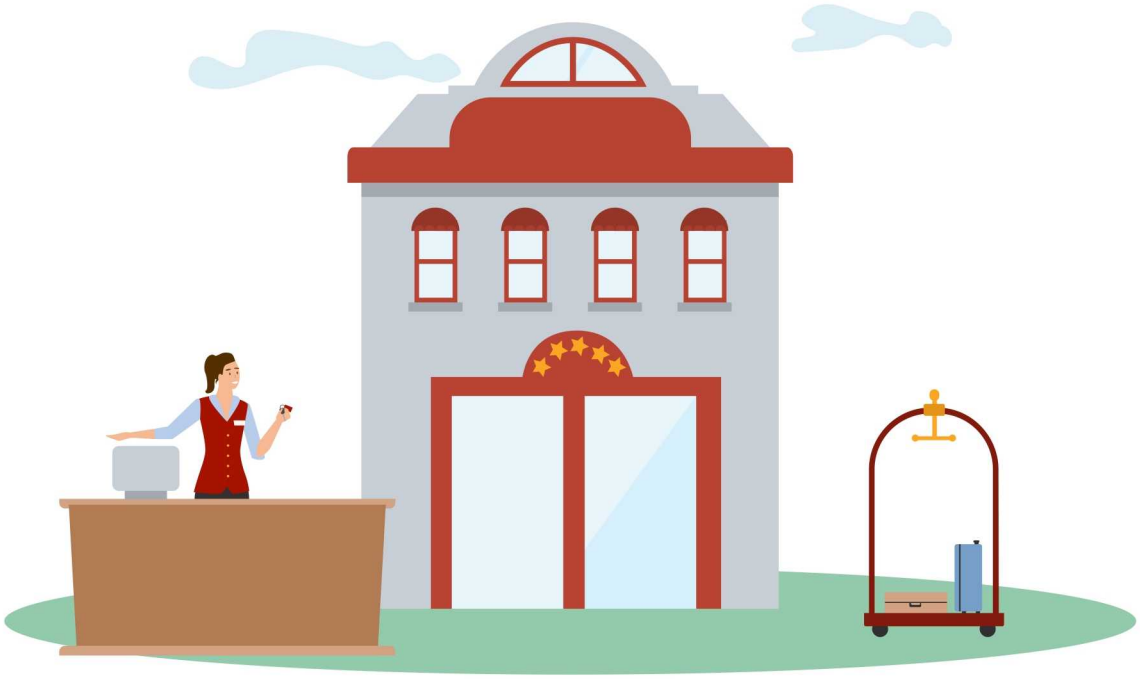

ATTIVA OSPITA PROTEGGI!

Il presente Set Informativo Modulo Generale - edizione 08.02.2025 si compone di:
- **DIP Modulo Generale**
- **DIP Aggiuntivo Modulo Generale**
- **Condizioni di Assicurazione Modulo Generale**

ATTIVA Turismo è il programma di prevenzione, assistenza e protezione ideato per aiutare a realizzare al meglio gli obiettivi della tua attività ricettiva.
Attiva Turismo ti aiuta a prenderti cura dei tuoi locali, del tuo patrimonio, unendo la massima protezione offerta dalle nostre coperture assicurative a servizi di prevenzione e assistenza con l'obiettivo di restare accanto a te e alla tua attività.

Scegli
- **Prestazioni di Assistenza**, per risolvere velocemente un imprevisto
- **Garanzie e livelli di protezione** per tutelare i tuoi immobili e il tuo patrimonio

Cambia la tua combinazione secondo le tue specifiche esigenze e il contesto di mercato. Puoi proteggere i tuoi immobili nel loro complesso oppure per gli ambiti specifici di cui hai bisogno. Con un'unica soluzione puoi assicurare più immobili ubicati in località diverse.

Tieni tutto sotto controllo nell'Area Clienti o sull'App MyGenerali, in pochi clic.

Scopri i vantaggi e i servizi di ATTIVA Turismo consultando questo set informativo: **una guida semplice e immediata**, con sezioni dedicate ai documenti contrattuali, garanzie acquistate e box di consultazione esemplificativi per sfruttare al meglio la soluzione assicurativa che hai scelto. Per avere al tuo fianco un Partner di Vita e offrire alla tua attività sempre il meglio, ogni giorno.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione modulare per le Imprese del settore turismo

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. **Prodotto: "Attiva Turismo – Modulo Generale"**

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Attiva Turismo è un'assicurazione unitaria di natura modulare destinata alle imprese del settore turismo che consente al Contraente di attivare o disattivare, in maniera flessibile, le specifiche Garanzie Danni che compongono il prodotto. Queste garanzie sono destinate ai proprietari di unità immobiliari che le cedono in locazione a imprese del settore turismo.

Il Modulo Generale contiene le Condizioni Generali di Assicurazione applicabili a tutte le Garanzie disponibili.

Generali Italia può integrare il prodotto anche con l'offerta di nuove Garanzie Danni, che sono rese disponibili mediante aggiornamento e pubblicazione della nuova versione del prodotto stesso nel sito www.generali.it.

Che cosa è assicurato?

Attiva Turismo copre i rischi relativi alle Garanzie tempo per tempo attivate dal Contraente tra quelle previste nei singoli Moduli di seguito indicati, che attualmente compongono il prodotto:
Modulo Prevenzione e Assistenza
- ✓ **Pronto Avvocato**
- ✓ **Assistenza Turismo**

Modulo Protezione dell'Attività
- ✓ **Incendio e altri eventi (atmosferici, sociopolitici, rottura impianti) Calamità naturali ed eventi catastrofali (sisma, alluvione, inondazione, esondazione, frana)**
- ✓ **Responsabilità civile proprietà dell'Immobile**

Per le informazioni di dettaglio in merito al contenuto delle Garanzie previste nei singoli Moduli che compongono Attiva Turismo, si rimanda ai DIP dei Moduli stessi.

Che cosa non è assicurato?

Attiva Turismo non assicura i danni che, per ciascuna delle Garanzie dei Moduli che compongono il prodotto, sono indicati nelle esclusioni previste nelle condizioni di assicurazione relative alla specifica garanzia e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Per le informazioni di dettaglio in merito alle esclusioni relative alle Garanzie contenute nei singoli Moduli che compongono Attiva Turismo, si rimanda ai DIP dei Moduli stessi.

Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie relative ai Moduli che compongono Attiva Turismo sono prestate con applicazione di:
- ! **Limiti di indennizzo;**
- ! **Franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri);**
- ! **Scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato);**
- ! **carenze;**
- ! **cause di sospensione;**

come previsti nelle condizioni specifiche dei Moduli che compongono il prodotto e contraddistinti dal carattere grassetto.

Per le informazioni di dettaglio in merito ai limiti di copertura delle Garanzie contenute nei singoli Moduli che compongono Attiva Turismo, si rimanda ai DIP dei Moduli stessi.

Dove vale la copertura?
Gli ambiti territoriali di operatività relativi alle singole Garanzie sono contenute nei DIP dei rispettivi Moduli.

Che obblighi ho?
Quando attivi le specifiche garanzie, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Ulteriori obblighi sono previsti in caso di sinistro, come precisato nei DIP dei rispettivi moduli.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Generali Italia al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza.
E' possibile pattuire frazionamenti del premio annuo alle seguenti condizioni:
- mensile, con addebito diretto SDD senza alcuna maggiorazione;
- trimestrale, con aumento del 3,0%;
- semestrale, con aumento del 2,5%.

Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio delle garanzie possono essere annualmente soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni dell'indice del costo della vita.
Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto corrente dedicato dell'intermediario, in tale qualità;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia Iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere.
Le Garanzie – compresa la Garanzia Iniziale – decorrono con la durata stabilita per ciascuna di esse e indicata in Polizza. Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia Iniziale il giorno, il mese e l'anno di scadenza coincidono sempre con il giorno, il mese e l'anno di scadenza della Garanzia Iniziale.
Ai fini di cui sopra, per le Garanzie Successive che non sono state stipulate nello stesso giorno dello stesso mese di decorrenza della Garanzia Iniziale è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si aggiunge al periodo di durata previsto per ciascuna di esse.

Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione non può essere risolta e rimane in vigore sino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.
Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione.
In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie attivate giunte a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.
Le regole di disdetta delle singole Garanzie sono contenute nei DIP dei rispettivi Moduli.

Assicurazione modulare per le Imprese del settore turismo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.
Prodotto: ATTIVA Turismo – Modulo Generale
Edizione: 08.02.2025

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com.
Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 9.429.811.395 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 6.995.660.253 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it/note-legali.
Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.162.766.397
Requisito patrimoniale minimo: € 3.251.273.187
Fondi propri ammissibili: € 17.790.889.284
Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO
Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO
Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

Che cosa NON è assicurato?

MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura vengono dettagliati, prestazione per prestazione, anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Le modalità di denuncia dei sinistri relative alle singole garanzie sono contenute nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.
	Assistenza diretta / in convenzione: L'esistenza di convenzioni relative alle singole garanzie è indicata nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.
	Gestione da parte di altre imprese: La gestione dei sinistri relativi alle singole garanzie è indicata nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.
	Prescrizione: Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile tutti i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio che si prescrive, invece, in un anno dalle singole scadenze. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro l'Assicurato l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Gli obblighi di Generali Italia in relazione alle singole garanzie sono indicati nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli. L'esercizio del diritto di recesso per ripensamento rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.

Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il premio versato, al netto delle imposte. In caso di recesso da una o più garanzie, effettuato in base alle condizioni di assicurazione di ciascun Modulo che compongono il prodotto, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto con richiesta scritta da inviare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

ATTIVA Turismo è rivolto ai proprietari di unità immobiliari che le cedono in locazione a imprese del settore turismo che svolgono attività ricettiva.

Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ATTIVA Turismo, percepiscono in media il 20,40% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - email: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.
All'IVASS	Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato: • nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo; • copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: generali_mediazione@pec.generaligroup.com Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Le informazioni su altri metodi di risoluzione delle controversie relative alle singole garanzie è indicata nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Contratto di assicurazione **"Attiva Turismo"** comprende i seguenti documenti:

1) Modulo Generale contenente le **Condizioni Generali di Assicurazione** applicabili a tutte le Garanzie disponibili;
2) Moduli contenenti le **Condizioni Specifiche** applicabili alle singole Garanzie attivabili, che regolano tutti gli aspetti non considerati dalle Condizioni Generali di Assicurazione;
3) **Polizza e Scheda Riepilogativa** come aggiornate nel tempo sulla base delle richieste di attivazione e/o disattivazione delle Garanzie disponibili da parte del Contraente.

LA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE RELATIVA AL CONTRATTO

La documentazione precontrattuale del contratto "Attiva Turismo" si compone di:

1) **DIP** e **DIP aggiuntivo**, relativi al presente Modulo Generale;
2) **DIP** e **DIP aggiuntivo**, relativi alle Garanzie che compongono i singoli Moduli.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Definizioni

Nel contratto di Assicurazione "**Attiva Turismo**", ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

Assicurato	Soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Contratto di assicurazione "Attiva Turismo".
Condizioni Generali di Assicurazione	Termini e condizioni riportate nel presente Modulo Generale che, unitamente alle rispettive Condizioni Specifiche, regolano la copertura assicurativa prevista dall'Assicurazione.
Condizioni Specifiche	Termini e condizioni specifici riportate nei Moduli che regolano ciascuna Garanzia.
Contraente	Soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'assicurazione.
Danno	Conseguenza pregiudizievole per l'Assicurato derivante dal sinistro.
Garanzie	Le specifiche coperture assicurative che possono essere attivate ovvero disattivate anche singolarmente su iniziativa del Contraente. Prevedono il pagamento di un indennizzo, risarcimento, rimborso oppure l'erogazione di una prestazione in caso di sinistro.
Garanzia Iniziale	La Garanzia attivata o l'insieme di Garanzie attivate in sede di sottoscrizione dell'Assicurazione.
Garanzie Successive	Le Garanzie attivate in data successiva a quella di attivazione della Garanzia Iniziale (al singolare "Garanzia Successiva").
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa 14
Indennizzo	Somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.
Modulo Generale	Il presente documento che contiene le Condizioni Generali di Assicurazione.
Modulo	Documento che contiene le Condizioni Specifiche delle Garanzie.

Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive	Il primo periodo di decorrenza infra-annuale delle Garanzie Successive necessario a garantire che ciascuna di esse scada nello stesso giorno dello stesso mese di scadenza della Garanzia iniziale.
Polizza	Documento che prova l'assicurazione, e definisce unitamente alla Scheda Riepilogativa, il perimetro di tutte le Garanzie attive.
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a fronte della stipula dell'Assicurazione.
Risarcimento	Somma dovuta da Generali Italia a seguito di un danno ingiusto nell'ipotesi di Responsabilità Civile.
Scadenza Annuale Unica	Medesimo giorno di scadenza annuale della Garanzia Iniziale e delle Garanzie Successive determinato dal Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive.
Scheda Riepilogativa	Documento che definisce, unitamente alla Polizza, il perimetro di tutte le Garanzie attive.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Servizi non assicurativi connessi	Servizi di carattere non assicurativo offerti in via accessoria e funzionale rispetto alle Garanzie assicurative.

Art. 2 Clausole di coordimamento

Le Condizioni Generali di Assicurazione di cui al presente Modulo costituiscono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate dal Contraente.

Le previsioni contenute nelle Condizioni Specifiche costituiscono la disciplina speciale applicabile alle Garanzie tempo per tempo attivate. Tali Condizioni regolano tutti gli aspetti non disciplinati alle Condizioni Generali, potendo altresì integrare queste ultime o, se espressamente indicato, derogarvi.

Art. 3 Valutazione di coerenza

Generali Italia effettua la valutazione di coerenza con riferimento alle specifiche Garanzie delle quali è richiesta l'attivazione, sulla base delle informazioni fornite dal Contraente all'atto dell'attivazione delle suddette Garanzie.

Che cosa è assicurato?

Art. 4 Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione

"Attiva Turismo" è un contratto assicurativo unitario di natura modulare che consente al Contraente, in accordo con Generali Italia, di attivare e/o di disattivare le specifiche Garanzie previste nei Moduli, in maniera flessibile sulla base delle proprie esigenze e delle scelte manifestate nel corso del rapporto assicurativo.

Per ogni Modulo le Garanzie si articolano in Garanzie base e Garanzie opzionali. Le Garanzie opzionali possono essere attivate esclusivamente se è attiva la relativa Garanzia base e la disattivazione di quest'ultima comporta anche la disattivazione delle rispettive Garanzie opzionali.

Con riferimento al Modulo Prevenzione e Assistenza le Garanzie e i servizi in esso previsti sono funzionalmente connessi alle Garanzie degli altri Moduli e pertanto si attivano e disattivano solo congiuntamente a questi ultimi.

Generali Italia può integrare il contratto assicurativo "Attiva Turismo" anche con l'offerta di nuove Garanzie, che sono rese disponibili mediante aggiornamento e pubblicazione della nuova versione del prodotto nel sito www.generali.it.

Il Contraente può quindi attivare queste nuove Garanzie:

- nell'ambito del contratto assicurativo in corso;
- senza necessità di sostituire il contratto in essere;
- restando valide ed efficaci le Condizioni Specifiche delle Garanzie sottoscritte in precedenza.

L'Assicurazione è prestata per le Garanzie, per le somme assicurate, entro i limiti di indennizzo e con l'applicazione delle franchigie e degli scoperti specificamente concordati e riportati nella Polizza e nella Scheda Riepilogativa.

L'attivazione e/o la disattivazione delle Garanzie:

- è disposta su richiesta del Contraente attraverso la sottoscrizione, da parte del Contraente medesimo, dell' apposita documentazione prodotta da Generali Italia. La disattivazione può essere effettuata secondo i termini e le modalità di cui al successivo art. 16, nel rispetto delle regole di interdipendenza tra Garanzie indicate nelle condizioni specifiche di ciascun modulo;
- produce l'aggiornamento della Polizza e della Scheda Riepilogativa e la consegna della versione aggiornata delle stesse e delle relative Condizioni di Assicurazione al Contraente, in modo da garantire una rappresentazione aggiornata della posizione assicurativa del Contraente medesimo nel corso del rapporto assicurativo;
- non si riferiscono a contratti assicurativi ulteriori e diversi rispetto al Contratto di assicurazione "Attiva Turismo".

Art. 5 Offerta di servizi non assicurativi connessi a specifiche Garanzie

L'attivazione di talune Garanzie consente altresì al Contraente di accedere ad una gamma di servizi non assicurativi accessori erogati anche da terze parti, connessi o collegati a tali Garanzie.
Se il Contraente intende fruire dei servizi non assicurativi, dovrà prendere visione e accettare espressamente le condizioni generali che regolano l'erogazione di tali servizi mediante la sottoscrizione dell'apposita documentazione.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 6 Garanzie presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato[1] deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'esigenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio, eccetto quelle stipulate per suo conto da terzi per obblighi di legge o di contratto e di quelle per cui è in possesso in quanto garanzie accessorie ad altri servizi (es: abbinate a biglietti di viaggio, conti correnti, carte di credito, mutuo fondiario o ipotecario).

Art. 7 Dichiarazioni del Contraente

Generali Italia determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.
Se il Contraente fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l'indennizzo e determinare la cessazione dell'assicurazione[2].

L'Assicurato inoltre deve comunicare per iscritto a Generali Italia ogni variazione del rischio che ne determini aggravamento o riduzione[3].

✓ Ad esempio, rispetto alla garanzia per il rischio Incendio delle Cose dei Clienti costituisce un aggravamento di rischio l'aumento del periodo di apertura dichiarato.

Costituisce invece una riduzione del rischio per la garanzia di Responsabilità civile la dichiarazione di chiusura del servizio di ristorazione.

Art. 8 Codici struttura ricettiva

L'assicurazione è prestata in base alla esplicita dichiarazione del Contraente/Assicurato che l'attività ricettiva esercitata si identifica con quella individuata nell'elenco che segue dal "codice struttura ricettiva" indicato in polizza.
Sono considerate "attività ricettiva" anche le attività di deposito purché dipendenti e collegate all'attività.
Sono inoltre comprese - salvo specifica esclusione - tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie all'attività considerata purché aventi carattere di accessorietà.
Per l'Assicurazione Incendio la categoria tariffaria è rappresentata da un numero (1, 2 e 3) che esprime, per ciascuna attività, il grado di "pericolosità" del rischio in rapporto alla Garanzia prestata, agli effetti della determinazione del premio.
Il grado di pericolosità del rischio è crescente al crescere del numero di categoria tariffaria (1: rischi meno gravi; 2 e 3 rischi più gravi).
L'elenco dei codici struttura ricettiva è riportato al termine del presente Modulo.

✓ ESEMPIO: In base all'elenco dei codici struttura ricettiva riportato al termine del presente Modulo la Struttura ricettiva Albergo (011) ha una "pericolosità" del rischio Incendio identificata dalla categoria tariffaria 1 che è più bassa di quella di un Villaggio Turistico (040) che ha categoria tariffaria 2.

Art. 9 Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto ivi compresa la posta elettronica certificata (PEC) e devono essere inviate all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.
Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'Assicurazione, devono essere fatte per iscritto secondo le modalità e presso gli indirizzi concordati con il Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 10 Legge applicabile e Foro competente

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.
Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.
Per le controversie sul contratto, l'azione giudiziale deve essere preceduta dal procedimento di mediazione avviato con deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al primo capoverso.[4]

Art. 11 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un Sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio, espone Generali Italia a sanzioni, anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Quando e come devo pagare?

Art. 12 Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e mezzi di pagamento del premio

Il premio è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie. Il relativo importo varia nel tempo in rapporto all'attivazione o disattivazione delle Garanzie stesse.

Il Contraente versa inoltre un'integrazione del premio per la copertura del Periodo di Allineamento nei casi di attivazione delle Garanzie Successive previsti dal secondo comma del successivo art. 15.

L'Assicurazione ha effetto dalla data di attivazione della Garanzia Iniziale, prevista al successivo art. 14, se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio, o, per le Garanzie Successive a cui si riferisce, l'integrazione di cui al comma precedente; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze riportate nella Polizza.

Le Garanzie, comprese le Garanzie Successive, decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nella Polizza per ciascuna di esse, con la durata stabilita nella Condizioni Specifiche e sono efficaci se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio o le rate di premio possono essere pagati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito; per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;

- se il premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata, il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell''intermediario di richiedere il pagamento del premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei premi scaduti[5]. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

ATTENZIONE: il pagamento del premio o della rata di premio in scadenza è condizione necessaria affinché l'assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. In mancanza di detto pagamento il contratto, anche se sottoscritto, non è operante.

Salvo buon fine: la garanzia opera dalla data di decorrenza o dalle scadenze successive indicate in Polizza anche se gli importi di premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia; ciò a condizione che il pagamento del premio venga successivamente accreditato. In caso contrario la garanzia non opera o rimane sospesa.

✓ Si suggerisce di verificare la data di scadenza del premio o delle singole rate di premio ed i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "MyGenerali", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet www.generali.it o per mezzo dell'App MyGenerali.

Indicizzazione

Se la polizza è indicizzata, come riportato tra le dichiarazioni in Polizza, ad ogni Scadenza Annuale Unica, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni dell'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) in conformità di quanto segue:

- L'adeguamento si effettua per la prima volta ponendo a raffronto l'indice del terzo mese antecedente la decorrenza del contratto e l'analogo indice relativo allo stesso mese dell'anno successivo. Per i successivi adeguamenti si utilizza per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice relativo al mese come sopra individuato, si fa riferimento all'indice disponibile del mese antecedente più prossimo;
- Se dal raffronto degli indici risulta una variazione negativa l'adeguamento non si applica;
- Se dal raffronto degli indici risulta un incremento superiore al 5%:
  - alle Somme assicurate e ai Massimali si applica la variazione effettiva;
  - al Premio si applica la variazione del 5% più il 50% di ogni punto eccedente detta percentuale.

✓ Dal confronto degli indici risulta in **incremento del 12%**:
- **I Massimali e le Somme assicurate** sono adeguati al 12%;
- Il Premio è adeguato dell'**8,5%**: 5% +3,5% (50% dei 7 punti eccedenti il 5%)

L'indicizzazione è sempre esclusa:
- **per le Garanzie del Modulo Prevenzione e Assistenza,**
- **per le Garanzie del Modulo Protezione del Patrimonio se il relativo premio è regolabile.**

È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare in futuro all'adeguamento inviando raccomandata o PEC all'altra Parte **almeno 60 giorni prima della scadenza annuale;** in tal caso somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio restano quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Non sono comunque soggetti a indicizzazione:

- **franchigie espresse in cifra assoluta,**
- **minimi e massimi di scoperto,**
- **tutti i valori espressi in percentuale.**

Art. 13 Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento è stato anticipato da Generali Italia.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 14 Durata dell'Assicurazione e delle singole Garanzie

Ai fini dell'attivazione dell'Assicurazione e dell'emissione della Polizza è richiesta l'attivazione di almeno una tra le Garanzie relative ai Moduli disponibili (**Garanzia Iniziale**).

L'Assicurazione decorre dalla data di attivazione della Garanzia Iniziale e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere.

La data di decorrenza e di scadenza delle singole Garanzie è indicata nella Scheda Riepilogativa.

Art. 15 Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive

Per garantire l'unitarietà del premio e l'uniformità delle scadenze dei relativi pagamenti periodici in attuazione di quanto previsto al precedente art. 12, il giorno ed il mese di scadenza delle Garanzie attivate successivamente alla Garanzia Iniziale (**Garanzie Successive**), coincidono sempre con il giorno ed il mese di scadenza annuale della Garanzia Iniziale (**Scadenza Annuale Unica**).

A tal fine, per le Garanzie Successive che non sono state stipulate nello stesso giorno dello stesso mese di decorrenza della Garanzia Iniziale è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si aggiunge al periodo di durata previsto nelle Condizioni Specifiche per ciascuna di esse (**Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive**).

Il Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive decorre, per ciascuna di esse:

- dalla data di attivazione della Garanzia Successiva e si conclude con la scadenza relativa alla Garanzia Iniziale, se tale Garanzia è annuale con tacito rinnovo;
- dalla data di attivazione della Garanzia Successiva e si conclude con la data prevista per il pagamento annuale del premio della Garanzia Iniziale, se la durata di tale Garanzia è superiore all'anno.

Le Garanzie Successive, concluso il relativo Periodo di Allineamento, restano operanti senza soluzione di continuità per il periodo di durata indicato nella Polizza e disciplinato nelle Condizioni Specifiche per ciascuna di esse.

Il Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive viene puntualmente indicato, per ciascuna di esse, nella Polizza così come aggiornata nel corso del rapporto assicurativo e concorre a determinare la durata complessiva delle stesse.

✓ ESEMPIO: Garanzia Iniziale annuale con tacito rinnovo con decorrenza 01/01/2022 e scadenza 31/12/2022. Attivazione Garanzia Successiva 01/06/2022. In tale caso il Periodo di Allineamento della Garanzia Successiva decorre dal 01/06/2022 al 31/12/2022.

✓ ESEMPIO: Garanzia Iniziale poliennale con decorrenza 01/06/2022 e scadenza 31/05/2027 e pagamento annuale del premio al 31/05. Attivazione Garanzia Successiva 01/11/2022. In tale caso il Periodo di Allineamento della Garanzia Successiva decorre dal 01/11/2022 al 31/05/2023.

Come posso disdire la polizza?

Art. 16 Disdetta e Recesso delle Garanzie

L'Assicurazione ha la durata stabilita dall'art. 14.

Le Garanzie sono di durata:

- annuale, oppure
- poliennale con applicazione della riduzione di premio prevista per legge,

come indicato nella Scheda Riepilogativa e alla loro scadenza le medesime sono prorogate per la durata di un anno e così successivamente. Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga inviando comunicazione scritta di

disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla relativa scadenza e fermo quanto previsto all'art.4.

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione si intende valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate, fatti salvi i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia.

✓ ESEMPIO: In caso di due Garanzie attive, la prima delle quali scade il 31/12/2022 e la seconda il 31/12/2023, a fronte della comunicazione di recesso per disdetta inviata da Contraente per entrambe le Garanzie con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della prima delle due, la cessazione della seconda Garanzia avrà efficacia al 31/12/2021 e non al 31/12/2022, data in cui invece cessa la prima Garanzia.

Nel caso di Garanzie con durata superiore a cinque anni, con applicazione della riduzione di premio prevista per legge, il Contraente ha comunque facoltà di recedere dopo il termine di cinque anni, inviando comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

L'Assicurazione non può essere risolta e rimane in vigore sino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie prestate, secondo i termini previsti nel secondo comma del precedente art. 14.
Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione e/o di premio al momento del rinnovo di ciascuna delle Garanzie attivate.
Almeno 30 giorni prima della scadenza di ciascuna delle Garanzie, Generali Italia comunica al Contraente la proposta di rinnovo delle Garanzie attivate e le nuove condizioni.
Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del premio o della rata di premio prevista entro il termine di 30 giorni dalla scadenza e con le modalità previste dall'art 12. **Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare le Garanzie attive e l'accettazione delle nuove condizioni proposte**.
Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del premio relativo alla o alle Garanzie in scadenza a cui si riferisce la proposta di rinnovo, che pertanto si intendono cessate alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di trenta giorni).
In tal caso l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie. Rimane **fermo quanto previsto all'art. 4** "Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione" e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia base comporta la disattivazione delle rispettive Garanzie opzionali.

Per le comunicazioni oggetto della presente disposizione si osservano le modalità descritte nel precedente art. 9.

Art. 17 Recesso in caso di sinistro

Generali Italia può esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro, ove previsto per specifiche Garanzie, e ciò determina la cessazione esclusivamente della specifica Garanzia in relazione alla quale è esercitato **nonché delle Garanzie ad esso connesse attivate nel Modulo Prevenzione e Assistenza.** Le modalità ed i termini dell'esercizio del recesso sono disciplinate nelle Condizioni Specifiche relative alla Garanzia a cui si riferisce.
Tale facoltà di recesso può essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente se stipula il contratto il contratto in qualità di Consumatore[6].
Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso di cui sopra, è facoltà del Contraente comunicare il proprio recesso da tutte le eventuali ulteriori Garanzie attive, con efficacia, per tutte, dalla Scadenza Annuale Unica dell'annualità in corso alla data del recesso, se la comunicazione di recesso è stata inviata entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso per sinistro da parte di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata PEC.

Art. 18 Recesso - Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC generaliitalia@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente il premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.

Art. 19 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione e/o delle Garanzie

Se il contratto è stipulato con durata poliennale, nel periodo di validità dell'Assicurazione, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano l'Assicurazione o le Garanzie stesse, con le modalità ed entro i limiti di legge, se la modifica è giustificata, rispetto alla generalità dei contratti dello stesso tipo della presente Assicurazione da:

- Leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità, anche estere, a cui Generali Italia è tenuta ad adeguarsi anche in funzione del gruppo di appartenenza;
- Esigenze tecniche determinate da modifiche obiettive alle condizioni praticate sui mercati dai Riassicuratori e che hanno un incidenza sull'Assicurazione o sulle Garanzie;
- Evoluzioni inerenti alle tecnologie e gli strumenti informatici utilizzati, direttamente o indirettamente, per l'esecuzione dell'Assicurazione o delle Garanzie medesime e le relative misure di sicurezza;
- Aggiornamenti delle modalità operative di erogazione di eventuali servizi accessori non assicurativi o dei relativi fornitori, salvaguardando il valore dei servizi stessi;

Le relative comunicazioni di modifica sono effettuate da Generali Italia secondo le modalità pattuite nel presente contratto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

In ogni caso di esercizio del potere di modifica unilaterale delle clausole e delle condizioni, Generali Italia informa il Contraente del suo diritto di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie stesse.

Il Contraente esercita il diritto di recesso con comunicazione effettuata secondo le modalità pattuite nel presente contratto **entro la data di decorrenza della modifica.**

In tal caso, l'Assicurazione o le Garanzie si intendono risolte con effetto da tale data e Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso**. Se il Contraente non manifesta la volontà di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.**

Le parti riconoscono che nell'Assicurazione sono automaticamente recepite, anche senza preavviso, tutte le modifiche imposte da disposizioni normative di carattere legislativo o regolamentare o da provvedimenti delle Autorità competenti, che dovessero intervenire tempo per tempo. **Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate o sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni che hanno provocato tale modifica.**

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE

Invio dei Reclami

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - e mail: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

---

1 *Articolo 1910 del Codice Civile.*
2 *Articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.*
3 *Articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.*
4 *Ai sensi degli artt. 4 e 5 D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98*
5 *Art. 1901 del Codice Civile*
6 *Art. 3 del Codice del Consumo.*

ELENCO CODICI STRUTTURA RICETTIVA

(Art. 8 Codici struttura ricettiva)

CATEGORIE
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE
STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO
STRUTTURE AUSILIARIE
FABBRICATO VUOTO

CODICE STRUTTURA	DESCRIZIONE STRUTTURA	INCENDIO	FURTO	RC verso TERZI e PRESTATORI LAVORO	PROTEZIONE LEGALE
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE					
011	ALBERGO	**1**	**1**	**2**	**2**
012	MOTEL	**1**	**1**	**2**	**2**
013	VILLAGGIO ALBERGO	**1**	**1**	**3**	**2**
014	RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA - ALBERGHI RESIDENZIALI	**1**	**2**	**2**	**2**
015	ALBERGO DIFFUSO	**1**	**2**	**2**	**2**
016	RESIDENZE D'EPOCA ALBERGHIERE	**2**	**2**	**2**	**2**
017	BED & BREAKFAST IMPRENDITORIALE	**1**	**1**	**1**	**1**
018	RESIDENZA DELLA SALUTE - BEAUTY FARM	**1**	**1**	**2**	**2**
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE					
021	AFFITTACAMERE	**1**	**1**	**1**	**1**
022	CASA PER FERIE	**1**	**1**	**1**	**1**
023	UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO GESTITE IN FORMA IMPRENDITORIALE	**1**	**1**	**1**	**1**
024	RESIDENCE	**2**	**3**	**2**	**2**
025	OSTELLO PER LA GIOVENTÙ	**1**	**2**	**2**	**2**
026	RESIDENZA RURALE - COUNTRY HOUSE	**1**	**1**	**3**	**2**
027	FORESTERIE PER TURISTI	**1**	**2**	**1**	**1**
028	CENTRI SOGGIORNO STUDI	**1**	**2**	**1**	**1**
029	RESIDENZA D'EPOCA EXTRA-ALBERGHIERE	**2**	**2**	**2**	**2**
030	RIFUGI ESCURSIONISTICI	**2**	**1**	**2**	**2**
031	RIFUGI ALPINI	**3**	**1**	**2**	**2**
STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO					
040	VILLAGGI TURISTICI	**2**	**3**	**3**	**2**
041	CAMPEGGI - PARCHI DI VACANZA	**2**	**2**	**3**	**2**
FABBRICATO VUOTO					
000	FABBRICATO VUOTO	1	non opera	non opera*	non opera*

(*) La struttura ricettiva ausiliaria non ha una propria categoria tariffaria in quanto è considerata parte di altra struttura ricettiva presente in polizza con medesimo indirizzo.

Indice

MODULO GENERALE	PAG.
LA STRUTTURA DEL CONTRATTO	1
LA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE RELATIVA AL CONTRATTO	1
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	1
Art. 1 Definizioni	1
Art. 2 Clausola di coordinamento	2
Art. 3 Valutazione di coerenza	2
Che cosa è assicurato?	2
Art. 4 Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione	2
Art. 5 Offerta di servizi non assicurativi connessi a specifiche Garanzie	3
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'mpresa	3
Art. 6 Garanzie presso diversi assicuratori	3
Art. 7 Dichiarazioni del Contraente	3
Art. 8 Codici struttura ricettiva	3
Art. 9 Comunicazione tra le parti	3
Art. 10 Legge applicabile e Foro competente	4
Art. 11 Misure Restrittive – Sanzioni Internazionali	4
Quando e come devo pagare?	4

Art. 12 Pagamento del premio - decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio - Diritto di Ripensamento 4
Art. 13 Oneri 6
Quando comincia la copertura e quando finisce? 6
Art. 14 Durata dell'Assicurazione e delle singole Garanzie 6
Art. 15 Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive 6
Come posso disdire la polizza? 6
Art. 16 Disdetta e Recesso dalle Garanzie 6
Art. 17 Recesso in caso di sinistro 7
Art. 18 Recesso - Diritto di ripensamento 7
Art. 19 Modifica delle condizioni dell'Assicurato e/o delle Garanzie 7
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE 7
ELENCO CODICI STRUTTURA RICETTIVA 10

ATTIVA | turismo

PREVENZIONE E ASSISTENZA

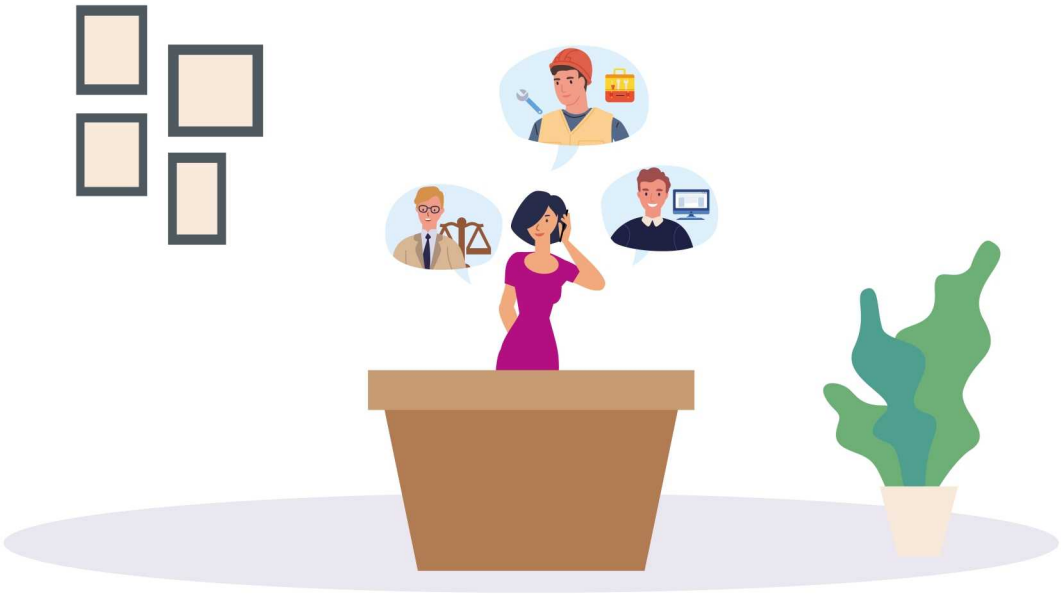

ATTIVA OSPITA PROTEGGI!

Il presente Set Informativo Modulo Prevenzione e Assistenza - edizione 08.02.2025 si compone di:

- **DIP Modulo Prevenzione e Assistenza**
- **DIP Aggiuntivo Modulo Prevenzione e Assistenza**
- **Condizioni di Assicurazione Modulo Prevenzione e Assistenza**

Scegli di prenderti cura dei tuoi **immobili** e del tuo **patrimonio** e di difenderti dagli imprevisti con **il servizio Pronto Avvocato sempre incluso** e l'**Assistenza** ai locali!

Scopri la Prevenzione e Assistenza di ATTIVA Turismo nella formula che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione Pronto Avvocato e Assistenza

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. **Prodotto: "Attiva Turismo – Modulo Prevenzione e Assistenza"**

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Il Modulo Prevenzione e Assistenza è destinato alle prestazioni di consulenza legale telefonica e di assistenza per proprietari di unità immobiliari cedute in locazione a imprese ricettive del settore turismo. Esso viene offerto esclusivamente in abbinamento al Modulo Protezione Attività del prodotto Attiva Turismo.

Che cosa è assicurato?

PRONTO AVVOCATO
Generali Italia garantisce, per il tramite di DAS, l'accesso a un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per il proprietario in relazione a controversie di diritto civile inerenti a:
- ✓ **danni all'immobile e alle cose ivi contenute dovuti a fatto illecito di terzi;**
- ✓ **controversie relative a opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione;**
- ✓ **vertenze relative ai diritti reali;**
- ✓ **controversie relative al contratto di locazione con il conduttore dell'immobile;**
- ✓ **controversie con il condominio dove l'immobile è ubicato.**

Questa Garanzia viene attivata congiuntamente al Modulo Protezione dell'Attività del prodotto Attiva Turismo.

ASSISTENZA TURISMO
Generali Italia garantisce, per il tramite di Europ Assistance, le seguenti prestazioni di emergenza.
Prestazioni a protezione dei locali assicurati:
- ✓ **invio di un idraulico;**
- ✓ **interventi per danni da acqua;**
- ✓ **invio di un elettricista;**
- ✓ **fornitura temporanea di energia elettrica;**
- ✓ **invio di un fabbro;**
- ✓ **invio di un di un serrandista;**
- ✓ **invio di un frigorista;**
- ✓ **invio di un vetraio;**
- **invio di una impresa di pulizie;**
- ✓ **invio di sorvegliante.**

Questa Garanzia può essere attivata insieme al Modulo Protezione dell'Attività del prodotto Attiva Turismo.

Che cosa non è assicurato?

PRONTO AVVOCATO
La garanzia non copre alcuna spese sostenuta, nè in sede stragiudiziale nè in sede giudiziale.

ASSISTENZA TURISMO
Le prestazioni di emergenza non operano in caso di:
- ✗ **dolo dell'Assicurato;**
- ✗ **alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;**
- ✗ **guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di terrorismo;**
- ✗ **trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.**

Inoltre le prestazioni a protezione di persone non operano in caso di:
- ✗ **infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;**
- ✗ **infortuni sofferti in conseguenza di alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché in caso di Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;**
- ✗ **malattie derivanti da epidemie/pandemie già in atto o già note.**

Le singole prestazioni possono prevedere ulteriori, specifiche, esclusioni.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Ci sono limiti di copertura?

PRONTO AVVOCATO
La consulenza legale telefonica opera in relazione ad eventi che si verificano dopo le ore 24 del giorno di attivazione della garanzia.

ASSISTENZA TURISMO - ASSISTENZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI DIGITALI
Le prestazioni di emergenza relative a ciascun gruppo di prestazioni di assistenza sono fornite per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa.
Ciascuna prestazione di assistenza prevede specifici massimali e/o altri limiti non monetari che vengono riepilogati in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

Le limitazioni di copertura sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Dove vale la copertura?

La Garanzia Pronto Avvocato opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e in relazione a normative italiane.
La prestazioni di emergenza relative alle Garanzie Assistenza Turismo sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Che obblighi ho?

Al verificarsi del sinistro l'Assicurato deve:

- telefonare al numero verde di DAS per attivare la consulenza legale telefonica;
- prendere contatto con la Struttura Organizzativa di Europ Assistance per attivare le prestazioni di emergenza relative alla Garanzia Assistenza Turismo.

Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del premio sono contenute nei DIP del Modulo Generale.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, le garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In generale le garanzie hanno durata annuale o poliennale. In mancanza di disdetta alla scadenza le garanzie sono prorogate per un anno e così successivamente. Se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, è possibile disdire una o più garanzie solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto

Le informazioni in merito alla durata delle specifiche garanzie di riferimento sono contenute nei DIP del Modulo Protezione dell'Attività e del Modulo Protezione del Patrimonio a cui si rimanda.

Come posso disdire la polizza?

Dal momento che la garanzia Pronto Avvocato del Modulo Prevenzione e Assistenza viene attivata congiuntamente alle specifiche garanzie di riferimento contenute nel Modulo Protezione dell'Attività e nel Modulo Protezione del Patrimonio non può essere oggetto di disdetta in modo autonomo rispetto alle specifiche garanzie di riferimento.

Al termine di ciascuna annualità di durata della garanzia oppure al termine del quinquennio o del minor periodo di durata della garanzia se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, il Contraente può disdire la garanzia Assistenza Turismo inviando, almeno 30 giorni prima della scadenza, una comunicazione scritta (anche mediante PEC) all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede legale di Generali Italia.

Assicurazione Pronto Avvocato e Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.
Prodotto: ATTIVA Turismo – Modulo Prevenzione e Assistenza
Edizione: 08/02/2025

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com.
Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 9.429.811.395 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 6.995.660.253 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it/note-legali.
Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.162.766.397
Requisito patrimoniale minimo: € 3.251.273.187
Fondi propri ammissibili: € 17.790.889.284
Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Il Modulo Prevenzione e Assistenza è articolato nelle Garanzie:
- Pronto Avvocato
  che si attiva automaticamente insieme all'attivazione del Modulo Protezione dell'Attività del prodotto Attiva Turismo, nonché
- Assistenza Turismo
  che si attiva opzionalmente insieme all'attivazione del Modulo Protezione dell'Attività del prodotto Attiva Turismo

Che cosa è assicurato?

PRONTO AVVOCATO

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con aumento del premio

ASSISTENZA TURISMO

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con aumento del premio

Che cosa NON è assicurato?

PRONTO AVVOCATO

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

ASSISTENZA TURISMO

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati, prestazione per prestazione, anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

PRONTO AVVOCATO

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

ASSISTENZA TURISMO

La Garanzia prevede i seguenti principali limiti di indennizzo:
a) Art. 1.2 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza € 500,00
b) Art. 1.3 - Interventi di emergenza per danni da acqua € 1.000,00
c) Art. 1.4 - Invio di un elettricista per interventi di emergenza € 500,00
d) Art. 1.5 - Fornitura temporanea di energia elettrica € 500,00
e) Art. 1.6 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza € 500,00
f) Art. 1.7 - Invio di un serrandista per interventi di emergenza € 300,00
g) Art. 1.8 - Invio di un frigorista per interventi di emergenza € 300,00
h) Art. 1.9 - Invio di un vetraio per interventi di emergenza € 300,00
i) Art. 1.10 Invio di una impresa di pulizie € 500,00
j) Art. 1.11 Invio di un sorvegliante - fino a 10 ore

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro **1.** Per la Garanzie Pronto Avvocato telefonare al numero verde 800.475.633 in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00). **2.** Per la Garanzia Assistenza Turismo telefonare al numero verde 800.713.782 (dall'estero +39 02.58.28.67.01).
	Assistenza diretta / in convenzione Non prevista
	Gestione da parte di altre imprese Per la Garanzia Pronto Avvocato la gestione dei sinistri è affidata a DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., i cui riferimenti sono indicati sopra. Per la Garanzia Assistenza Turismo la gestione dei sinistri è affidata a Europ Assistance Italia S.p.A., i cui riferimenti sono indicati sopra
	Prescrizione: Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Obblighi dell'impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quando e come devo pagare?

Premio	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Rimborso	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

ATTIVA Turismo – Modulo Prevenzione e Assistenza è rivolto è rivolto ai proprietari di unità immobiliari commerciali cedute in locazione a imprese del settore turismo che svolgono attività ricettiva che hanno il bisogno tutelare sé stessi in caso di controversie e il fabbricato in situazioni di emergenza.

Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ATTIVA Turismo, percepiscono in media il 20,40% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
All'IVASS	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Negoziazione assistita	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri metodi di risoluzione delle controversie.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Prevenzione e Assistenza è parte integrante del contratto di Assicurazione Attiva Turismo e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- Pronto Avvocato
- Assistenza Turismo

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta:
- delle Definizioni;
- delle Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie.

CONDIZIONI SPECIFICHE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Addetti	I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro nonché il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgono Prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende e/o di lavoratori somministrati e non è obbligato alla tenuta del Libro Unico del Lavoro sono comunque considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e/o di lavoratori somministrati.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Garanzia Pronto Avvocato: - il titolare in caso di impresa individuale; - il legale rappresentante, gli amministratori e il responsabile di punto vendita in caso di impresa svolta in forma societaria.
Azienda/Struttura ricettiva	Il luogo situato in territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano dove l'Assicurato svolge l'attività ricettiva assicurata, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Fatto illecito	L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico che causa ad altri un danno ingiusto.
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa 14
Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. La conseguenza diretta ed esclusiva dell'Infortunio sono lesioni fisiche oggettivamente constatabili che provocano la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Istituto di cura	L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura, gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Malattia	L'alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Malattie pandemiche o epidemiche	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità ha comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Prestazione	L'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un Sinistro previsto dalla Garanzia Assistenza.
Residenza	Il luogo di abitazione come risulta da certificato anagrafico.
Ricovero	La permanenza in un Istituto di Cura di almeno una notte.
Struttura Organizzativa	La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione.

PRONTO AVVOCATO

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – Numero verde **800 22 11 33** (dall'estero **+39 02 8295 1122**) – fax 045/8351023 in seguito per brevità denominata DAS.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con DAS in forza della quale, con l'attivazione di alcune Garanzie del Contratto di Assicurazione "Attiva Turismo", l'Assicurato acquista automaticamente la Garanzia Pronto Avvocato, un servizio di consulenza legale telefonica.

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Garanzia Pronto Avvocato

Generali Italia garantisce, per il tramite di DAS, l'accesso a un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica erogato da consulenti legali esperti, allo scopo di:

- affrontare in modo corretto controversie di natura legale,
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide,
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

L'Assicurato può ottenere la consulenza legale telefonica per le materie di cui al successivo art. 1.2:

- telefonando al numero verde **800 22 11 33** (dall'estero **+39 02 8295 1122**)
- **fornendo il numero di Polizza, le proprie generalità e lasciando un recapito telefonico al quale essere ricontattato.**

Art. 1.2 Oggetto della consulenza legale telefonica

Generali Italia garantisce, per il tramite di DAS, un servizio di consulenza legale telefonica in relazione alla proprietà dell'immobile assicurato nei seguenti casi:

1. danni all'immobile e alle cose ivi contenute, dovute a Fatto illecito di terzi;
2. controversie di diritto civile relative a opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione;
3. vertenze relative ai diritti reali;
4. controversie di diritto civile relative al contratto di locazione con il conduttore dell'immobile;
5. controversie con il condominio dove l'immobile è ubicato.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Generali Italia non rimborsa le spese per l'assistenza legale dell'Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia e/o per il procedimento in qualunque grado di giudizio.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS:

- **non sono responsabili dell'operato dei consulenti legali;**
- **non possono essere ritenute responsabili per l'utilizzo della consulenza erogata in eventuali controversie intraprese dall'Assicurato;**
- **non possono essere chiamate a tenere indenne l'Assicurato da eventuali spese o rimborsi dovuti a qualunque titolo in conseguenza di tali controversie - essendo queste effettuate dall'Assicurato in nome e per conto proprio.**

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

La garanzia opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e in relazione a normative italiane.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 5.1 Quando un evento è considerato in garanzia

Il fatto illecito, anche presunto, in relazione al quale si chiede la consulenza legale telefonica **deve essere avvenuto in corso di efficacia della presente Garanzia Pronto Avvocato.**
In caso di violazioni continuative o ripetute che abbiano dato origine ad una controversia o ad un procedimento si fa riferimento alla data iniziale o della prima violazione.

ASSISTENZA TURISMO

Premessa

Europ Assistance è la Compagnia di Assicurazione con Sede sociale, Direzione e Uffici in Via del Mulino, 4 20057 Assago (MI) – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con Europ Assistance in forza della quale, con l'attivazione di alcune Garanzie del Contratto di Assicurazione "Attiva Turismo", l'Assicurato acquista automaticamente la Garanzia Assistenza Turismo, un servizio assicurativo di assistenza erogato dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance.

La Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 per intervenire o indicare le procedure più idonee nei casi di urgenza oltre ad autorizzare eventuali spese.

ASSISTENZA TURISMO AI LOCALI

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia garantisce, per il tramite della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, le Prestazioni di Assistenza elencate negli articoli successivi.

Come contattare la Struttura organizzativa

La **Struttura Organizzativa** di Europ Assistance può essere contattata telefonicamente dall'Assicurato, per ottenere le Prestazioni previste dalla presente Garanzia, al **numero verde 800 22 11 33** (dall'estero **+39 02 8295 1122).**

L'Assicurato deve fornire le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e Cognome, Ragione o Denominazione Sociale;
- Numero di Polizza preceduto dal codice identificativo delle Garanzie acquistate **GATA**;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

Se è nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, può inviare un fax al numero 02.58477201.

IMPORTANTE: Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa

Europ Assistance per poter erogare le Prestazioni previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI

Art. 1.2 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.
La Prestazione è operante per i seguenti casi:

- **Impianto idraulico:**

a) allagamento nei locali dell'Azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancanza d'acqua nei locali dell'Azienda provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali assicurati provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa non è assicurato

La Prestazione non è dovuta:

- **per i casi a) e b) relativamente a Sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'Azienda;**
- **per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.**

- **Impianto di riscaldamento:**

a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure dalla ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali assicurati;
b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'Azienda.

Che cosa non è assicurato

La Prestazione non è dovuta per Sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.
Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.3 Interventi di emergenza per danni da acqua

Se, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si rende necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.
La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa non è assicurato

La Prestazione non è dovuta:

- **per il caso a), relativamente a Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;**
- **per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.**

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un Massimale di euro 1.000,00 per Sinistro.

Art. 1.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

Che cosa non è assicurato

La Prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
c) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.
Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.5 Fornitura temporanea di energia elettrica

Se l'Assicurato necessita di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla Prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:
a) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
c) guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro e per anno.

Art. 1.6 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.
La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:
- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'Azienda che ne rendono impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'Azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), allagamento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.
Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.7 Invio di un serrandista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha necessità di un serrandista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.
La Prestazione è operante per i seguenti casi:
- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendono impossibile l'accesso;
- quando è compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), allagamento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro.

Art. 1.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un frigorista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.
La Prestazione è operante se si crea il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero e della valvola termostatica.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro.

Art. 1.9 Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di Furto o tentato Furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché Incendio, Esplosione, Scoppio e atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano per il sopralluogo e la riparazione e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.
La Prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non è garantita.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro. L'invio dell'artigiano per la riparazione non è effettuato nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Art. 1.10 Invio di una impresa di pulizie

Se i locali assicurati sono stati colpiti da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), Furto o tentato Furto, e si rende necessaria una pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, ad inviare un'impresa di pulizia specializzata.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.

Art. 1.11 Invio di sorvegliante

Se i locali assicurati sono stati danneggiati da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), Furto o tentato Furto, e la sicurezza degli stessi è compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza per l'invio di una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi del sorvegliante fino ad un massimo di 10 ore consecutive per Sinistro.

Art. 1.12 Rientro anticipato in albergo del titolare/direttore della struttura per danni ai locali

Se a seguito di Malattia improvvisa o Infortunio oppure se i locali dell'Azienda sono stati colpiti da Furto, tentato Furto, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio e l'Assicurato deve rientrare immediatamente alla propria Azienda o alla propria Residenza in Italia, la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata e Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese. Se l'Assicurato, che si avvale della Prestazione sopra indicata, per rientrare più rapidamente deve abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso e Generali Italia tiene a proprio carico la relativa spesa.

Che cosa non è assicurato

La Prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla Prestazione.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è operante quando il Sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda o dalla propria Residenza in Italia. Generali Italia tiene a proprio carico le spese del biglietto di sola andata dal luogo dove si trova l'Assicurato alla sede dell'Azienda, fino ad un massimo complessivo di euro 500,00 per Sinistro.

Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

a) dolo dell'Assicurato;
b) Alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
c) guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
d) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura generali

L'Assicurato decade dal diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione[1].

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più Prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le medesime Prestazioni di cui alla presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura sono operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni

<u>Limiti Prestazioni a protezione dei locali assicurati</u>

L'insieme delle Prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.2 a 1.12 è fornito per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola Prestazione.
Tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza sono a carico dell'Assicurato.

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

Le Prestazioni indicate ai precedenti articoli sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano salvo quella di cui all'art.1.12 "Rientro anticipato in albergo del titolare/direttore della struttura per danni ai locali" che può essere erogata anche al di fuori di tali paesi.

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

---

1 *In conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.*

NORME COMUNI DEL MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA

Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1 Recesso dalle garanzie

Il recesso può essere esercitato nei termini e con le modalità indicati nelle Condizioni di assicurazione del Modulo Generale e, pertanto, **la cessazione delle specifiche Garanzie di uno o più Moduli avvenuta a seguito del recesso comporta anche la contestuale cessazione delle specifiche Garanzie e servizi a esse connesse attivati con il presente Modulo.**

Indice

STRUTTURA DEL MODULO 1

CONDIZIONI SPECIFICHE 1

DEFINIZIONI 1

PRONTO AVVOCATO 3

Che cosa è assicurato? 3

Art. 1.1 Garanzia Pronto Avvocato 3

Art. 1.2 Oggetto della consulenza legale telefonica 3

Che cosa NON è assicurato? 3

Art. 2.1 Esclusioni 3

Ci sono limiti di copertura? 3

Art. 3.1 Esonero di responsabilità 3

Dove vale la copertura? 4

Art. 4.1 Estensione territoriale 4

Quando comincia la copertura e quando finisce? 4

Art. 5.1 Quando un evento è considerato in garanzia 4

ASSISTENZA TURISMO 5

ASSISTENZA TURISMO AI LOCALI 5

Che cosa è assicurato? Garanzia base 5
Art. 1.1 Rischi assicurati 5
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI 5
Art. 1.2 Invio di un idraulico per interventi di emergenza 5
Art. 1.3 Interventi di emergenza per danni da acqua 6
Art. 1.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza 6
Art. 1.5 Fornitura temporanea di energia elettrica 7
Art. 1.6 Invio di un fabbro per interventi di emergenza 7
Art. 1.7 Invio di un serrandista per interventi di emergenza 7
Art. 1.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza 7
Art. 1.9 Invio di un vetraio per interventi di emergenza 7
Art. 1.10 Invio di una impresa di pulizie 8
Art. 1.11 Invio di sorvegliante 8
Art. 1.12 Rientro anticipato in albergo del titolare/direttore della struttura per danni ai locali 8
Che cosa non è assicurato? 8
Art. 2.1 Esclusioni generali 8
Ci sono limiti di copertura? 9
Art. 3.1 Limiti di copertura generali 9
Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni 9
Dove vale la copertura? 9
Art. 4.1 Estensione territoriale 9
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 9
Scheda Riepilogativa 9
NORME COMUNI DEL MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA 10
Come posso disdire le Garanzie? 10
Art. 1 Recesso dalle garanzie 10

ATTIVA | turismo

PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

ATTIVA OSPITA PROTEGGI!

Il presente Set Informativo del Modulo Protezione dell'Attività - edizione 08.02.2025 si compone di:

- **DIP Modulo Protezione dell'Attività**
- **DIP Aggiuntivo Modulo Protezione dell'Attività**
- **Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione dell'Attività**

Proteggi la tua attività con…

- **IN SOLIDITÀ**, la protezione economica in caso di danni ai locali per incendio, esplosione, scoppio, eventi atmosferici, straordinari, catastrofali o agli impianti.
- **IN SOLIDITÀ verso TERZI**, per proteggerti in qualità di proprietario degli immobili

Scopri la Protezione dell’attività di ATTIVA Turismo nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione Incendio, Calamità naturali ed eventi catastrofali e Responsabilità Civile dell'Immobile

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. **Prodotto: "Attiva Turismo – Modulo Protezione Attività"**

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il modulo è destinato all'assicurazione dei danni a immobili di cui il Contraente sia proprietario e date in locazione a imprese del settore turismo.

Che cosa è assicurato?

IN SOLIDITÀ - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Possono essere assicurati:

- ✓ **i danni materiali e diretti ai beni assicurati (cioè che rientrano nelle partite indicate nella polizza) che derivano da incendio, esplosione, scoppio e altri eventi minori;**
- ✓ **le spese di demolizione, sgombero, ricollocamento che il proprietario sostiene in conseguenza di sinistro indennizzabile;**
- ✓ **le somme che il proprietario risarcisce in quanto civilmente responsabile per i danni materiali causati a terzi da incendio esplosione e scoppio di beni assicurati.**

Inoltre attivando specifiche garanzie opzionali possono essere assicurati i danni materiali e diretti che derivano da:

- ✓ **atti vandalici o dolosi (compresi quelli derivanti da atti di terrorismo o sabotaggio organizzato), scioperi e tumulti popolari;**
- ✓ **eventi atmosferici;**
- ✓ **sovraccarico neve sui tetti;**
- ✓ **fuoriuscita d'acqua conseguente alla rottura di impianti idrici;**
- ✓ **traboccamento d'acqua per occlusione, rigurgito delle fognature;**
- ✓ **spese di ricerca e riparazione per fuoriuscita fluidi o gas da impianti al servizio del fabbricato;**
- ✓ **correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna.**

Inoltre è possibile attivare specifiche coperture per:

- ✓ **lastre;**
- ✓ **alberi di alto fusto.**

Sono disponibili ulteriori garanzie opzionali.

IN SOLIDITÀ - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Possono essere assicurati:

- ✓ **i danni materiali e diretti ai beni assicurati (cioè che rientrano nelle partite indicate nella polizza) che derivano da sisma, alluvione, inondazione, esondazione e frana purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata nei provvedimenti delle autorità competenti.**

Con l'attivazione di una specifica garanzia opzionale possono essere assicurati i danni materiali e diretti causati da allagamento e bombe d'acqua.

Per i terreni possono essere assicurate solo le spese sostenute per il ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche.

Se attiva la garanzia Incendio e altri eventi sono coperte anche le spese di demolizione, sgombero, ricollocamento che l'azienda sostiene in conseguenza di sinistro indennizzabile;

Per entrambe le garanzie l'Assicurato ha facoltà di beneficiare dei servizi di Per S.p.A., società specializzata nella gestione di interventi di emergenza in caso di sinistro.

IN SOLIDITÀ - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

Può essere assicurata la:

- ✓ **responsabilità civile del proprietario per danni materiali e/o danni corporali causati dal fabbricato assicurato a terzi, compreso il conduttore.**

La Garanzia Responsabilità civile dell'immobile può essere attivata solo se è attiva la Garanzia Incendio e altri eventi.

Che cosa non è assicurato?

IN SOLIDITÀ - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ **guerra, guerra informatica, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
- ✗ **trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni;**
- ✗ **dolo dell'Assicurato o del Contraente;**
- ✗ **sottrazione o smarrimento dei beni in occasione di incendio;**
- ✗ **danni al bene nel quale si è verificato lo scoppio se determinato da usura o difetti di materiale;**
- ✗ **confische e requisizioni;**
- ✗ **maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;**
- ✗ **eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento del terreno, valanghe e slavine.**

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

IN SOLIDITÀ - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- ✗ **i beni immobili in costruzione o già assicurati con altra assicurazione per gli stessi rischi;**
- ✗ **i beni immobili gravati da abuso edilizio anche sorto successivamente alla data di costruzione o costruiti in carenza di autorizzazioni, nonché i beni in essi contenuti.**

Sono esclusi i danni:

- ✗ **conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;**
- ✗ **conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio;**
- ✗ **relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o che derivano da inquinamento o contaminazione;**
- ✗ **di smarrimento dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti;**
- ✗ **da mancata o anormale distribuzione di energia se non sono diretta conseguenza degli eventi assicurati sulle cose assicurate;**
- ✗ **conseguenti a: perdita o alterazione della funzionalità di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata; utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare; trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni.**

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

IN SOLIDITÀ - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ **detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o radiazioni;**
- ✗ **detenzione o impiego di esplosivi;**
- ✗ **amianto o prodotti contenenti amianto;**
- ✗ **onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;**
- ✗ **da lavori svolti all'interno di ambienti confinati;**
- ✗ **a cose trasportate, rimorchiate, sollevate;**
- ✗ **da circolazione;**
- ✗ **da furto;**
- ✗ **a cose altrui da incendio, esplosione o scoppio;**
- ✗ **a cose in consegna o custodia;**
- ✗ **da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità del fabbricato;**
- ✗ **da impiego di impianti da persona non abilitata;**
- ✗ **responsabilità volontariamente assunte;**
- ✗ **attività svolte da coloro che occupano il fabbricato;**
- ✗ **da mancato uso;**
- ✗ **a cose che si trovano sui veicoli o al loro interno;**
- ✗ **atto o incidente cyber.**

La garanzia non opera per i danni al coniuge, genitori e figli, legali rappresentanti e soci a responsabilità illimitata, società controllate.

Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all'Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati da Generali Italia.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Ci sono limiti di copertura?

In generale il contratto prevede somme assicurate, massimali, scoperti, franchigie, distinti per garanzia, che vengono riepilogati in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN SOLIDITÀ - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI
Sono previste limitazioni di copertura:

- **in relazione a ciascuna garanzia opzionale;**
- **per i danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito.**

Sono inoltre previste le caratteristiche costruttive per il fabbricato assicurato e/o che contiene i beni assicurati;

IN SOLIDITA' EVENTI NATURALI - GARANZIA CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI
Per i danni da Sisma la garanzia opera se il Fabbricato assicurato nonché l'intera costruzione di cui è parte ha caratteristiche che corrispondono a quanto dichiarato.
Nella Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" non sono compresi i veicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) salvo diversa pattuizione tra le parti.

IN SOLIDITÀ - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ IMMOBILI
Sono previste limitazioni di copertura in relazione a:

- **danni da committenza lavori;**
- **danni a coloro che occupano i locali;**
- **danni a cose.**

Le limitazioni di copertura sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Dove vale la copertura?

Tutte le garanzie operano per le ubicazioni indicate in polizza, situate in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Che obblighi ho?

In caso di sinistro, è necessario presentare la relativa denuncia a Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Con riferimento alla Garanzia Furto è necessario presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore da quando il sinistro è stato scoperto.

Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del premio sono contenute nei DIP del Modulo Generale.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, le garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Le garanzie Calamità naturali ed eventi catastrofali e le garanzie Eventi atmosferici iniziano a operare 15 giorni dopo la data di attivazione.
In generale le garanzie hanno durata annuale o poliennale. In mancanza di disdetta alla scadenza le garanzie sono prorogate per un anno e così successivamente.
Se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, è possibile disdire una o più garanzie solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.
L'opzione di durata poliennale con riduzione del premio non opera per le garanzie Calamità naturali ed eventi catastrofali ed Eventi atmosferici (quest'ultima attivabile nell'ambito della Garanzia Incendio ed altri eventi) che hanno sempre durata annuale.
Le garanzie operano per eventi che si verificano in corso di efficacia delle garanzie stesse e fino alla scadenza delle medesime.

Come posso disdire la polizza?

Al termine di ciascuna annualità di durata della garanzia oppure al termine del quinquennio o del minor periodo di durata della garanzia se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, il Contraente può disdire una o più garanzie inviando, almeno 30 giorni prima della scadenza, una comunicazione scritta (anche mediante PEC) all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede legale di Generali Italia.
Per la Garanzia Eventi atmosferici Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà di recedere in ogni momento con preavviso di 30 giorni.

Assicurazione Incendio, Calamità naturali ed eventi catastrofali e Responsabilità Civile dell'Immobile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ATTIVA Turismo – Modulo Protezione Attività

Edizione: 08/02/2025

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com.
Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 9.429.811.395 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 6.995.660.253 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it/note-legali.
Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.162.766.397
Requisito patrimoniale minimo: € 3.251.273.187
Fondi propri ammissibili: € 17.790.889.284
Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Il Modulo Protezione dell'Attività è articolato in due Garanzie:
- Incendio e altri eventi
- Responsabilità civile proprietà dell'immobile.

Costituisce opzione con riduzione di premio comune a entrambe le Garanzie la possibilità di stipulare un contratto di durata poliennale, con conseguente riduzione del premio del 5% rispetto alla tariffa.
Il premio relativo alle coperture Calamità naturali ed eventi catastrofali e Eventi atmosferici (attivabile quest'ultima nell'ambito della Garanzia Incendio ed altri eventi) non può essere sottoposto a sconto.
Il premio relativo alla Garanzia Calamità naturali ed eventi catastrofali è soggetto a una riduzione progressiva dal 12% al 23% in funzione del numero di garanzie attivate in polizza (Incendio, Furto e RC verso terzi e prestatori di lavoro, Calamità naturali ed eventi catastrofali, Eventi atmosferici, Eventi straordinari e impianti).

Che cosa è assicurato?

IN SOLIDITÀ – INCENDIO E ALTRI EVENTI

La garanzia base copre i danni da incendio, esplosione, scoppio e altri eventi accessori.
In generale la garanzia è prestata a "valore intero" cioè in base alla corrispondenza tra valore dichiarato e valore effettivo dei beni.
A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Aumento limiti per le spese sostenute in conseguenza di sinistro	Aumenta i limiti di indennizzo delle spese di ricollocamento di beni necessarie a seguito di sinistro e delle spese di smaltimento dei residui del sinistro.
Eventi atmosferici	Estende la copertura ai danni da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti.

Estensione degli eventi atmosferici ai beni all'aperto	Comprende anche verande e coperture in genere di poggioli, di balconi o di terrazze, tende esterne, tensostrutture, strutture che delimitano il plateatico nella copertura degli eventi atmosferici.
Estensione degli eventi atmosferici a giardini e parchi	Comprende anche gli alberi di alto fusto nella copertura degli eventi atmosferici.
Eventi atmosferici su impianti fotovoltaici e solari, grandine sui fragili	Estende la copertura Eventi atmosferici agli impianti fotovoltaici e solari termici; Copre i danni da grandine a serramenti, lastre esterne, lastre di fibrocemento, ai manufatti di materia plastica anche se fanno parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati	Estende la copertura Eventi atmosferici ai fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati se hanno strutture portanti verticali incombustibili.
Sovraccarico neve	Copre i danni che derivano dal crollo totale o parziale di fabbricati, bungalows e le case mobili o in legno causato da sovraccarico di neve sul tetto.
Sovraccarico neve estesa	Estende la copertura Sovraccarico neve al crollo di Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici, alla rottura di grondaie, antenne e camini.
Eventi sociopolitici	Copre i danni causati da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
Acqua condotta	Copre i danni causati da fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti che derivano dalla rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.
Spese di ricerca e riparazione acqua condotta	Copre le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti, nonché le spese sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Perdite occulte d'acqua	Copre il maggiore importo fatturato dall'azienda che eroga il servizio idrico, dovuto a un maggior consumo dell'acqua fornita derivante da perdite occulte, che conseguono a rottura che abbia dato luogo ad un danno indennizzabile.
Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature	Copre i danni da fuoriuscita di acqua e/o altri liquidi condotti a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature, al servizio del fabbricato.
Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature	Copre le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua.
Spese di ricerca senza danno materiale e diretto	Copre le spese di riparazione o la sostituzione delle tubature degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato la cui rottura o occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta anche in assenza di danni ai beni assicurati.
Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas	In caso di dispersione di gas accertata dal servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione copre le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di gas, nonché le spese sostenute a tale scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Fenomeno elettrico	Copre i danni causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici di origine esterna, compresa l'azione del fulmine.
Spese di ripristino beni di interesse storico o artistico	Copre le spese di restauro di elementi architettonici e decorativi di pregio.

IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – GARANZIA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

La garanzia base copre i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da:

- Sisma, se i beni stessi si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dai provvedimenti assunti dalle Autorità competenti;
- Alluvione, Inondazione, Esondazione;
- Frana.

La garanzia è prestata a "Valore intero" cioè in base alla corrispondenza tra valore dichiarato e valore effettivo dei beni, tuttavia per la partita Terreni la garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto", cioè fino a concorrenza di un predefinito Massimale di indennizzo indipendente dal valore della Partita.
A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO	
Allagamento e Bombe d'acqua	Estende la copertura ai danni causati da acqua, assorbire l'acqua - danni altrimenti non coperti dalla garanzia base in quanto non rientrano tra i rischi per i quali la legge prevede l'obbligo assicurativo per le imprese.
Partita Rimanenze	Estende la copertura ai beni che rientrano nelle definizioni di Arredamento e di Merci altrimenti non coperti dalla garanzia base in quanto non rientrati tra i beni per i quali la legge prevede l'obbligo assicurativo per le imprese.

IN SOLIDITÀ – RESPONSABILITA' CIVILE PROPRIETA' DELL'IMMOBILE

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non ci sono opzioni con riduzione del premio
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO
Non ci sono opzioni con aumento del premio

Che cosa NON è assicurato?

IN SOLIDITÀ – INCENDIO E ALTRI EVENTI

Rischi esclusi	Le garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. In particolare: - la garanzia Perdita di affitti non opera in caso di Malattie pandemiche o epidemiche.

IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Rischi esclusi	**<u>Sisma</u>** • **danni da Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguenti a Sisma;** • **danni da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;** • **danni da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;** • **che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.** **<u>Alluvione, Inondazione, Esondazione</u>** • **danni da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;** • **danni da variazione della falda freatica;** • **danni da Frane;** • **danni da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;** • **danni che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo;** • **danni alle Rimanenze poste all'aperto;** • **danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;** • **danni alle Merci poste in locali interrati o seminterrati.** **<u>Frana</u>** • **danni da Sisma, Alluvione, Inondazione ed Esondazione;** • **danni da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;** • **danni da frane dovute a errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii** • **naturali o artificiali, se il franamento si è verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori;** • **danni da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;** • **danni a cose mobili all'aperto;** • **danni da frane già note o potenzialmente già note.** **Sono sempre esclusi i danni a:** • **i beni in leasing già assicurati per gli stessi rischi con altro contratto di assicurazione;** • **gioielli, pietre e metalli preziosi;** • **collezioni e oggetti d'arte di valore singolo superiore a 2.500,00 euro;** • **boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;** • **merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se già assicurati;** • **aeromobili e natanti.** **Se non attivata la Garanzia Incendio e altri eventi, l'assicurazione non copre le Spese supplementari sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile.** **Garanzia opzionale Allagamento e Bombe d'acqua:** **oltre ai danni esclusi per Alluvione, Inondazione ed Esondazione, non comprende i danni ai "Terreni" e ai beni mobili all'aperto.**

IN SOLIDITÀ – RESPONSABILITA' CIVILE PROPRIETA' DELL'IMMOBILE

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati garanzia per garanzia anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN SOLIDITÀ – INCENDIO E ALTRI EVENTI

Per le partite Immobile, Lastre esterne, Ricorso terzi, Giardini e parchi, se assicurate, le relative somme assicurate o massimali sono indicati in polizza.
Per taluni beni (es. per singola lastra) possono essere previsti limiti di indennizzo inferiori a quelli indicati in polizza per la corrispondente partita.
La Garanzia prevede le seguenti principali franchigie e scoperti:

- Art. 1.2 - Lastre su strutture all'esterno: franchigia €100,00
- Art. 7.1 - Eventi atmosferici: scoperto (10% o 20%) e minimo (€ 200,00/300,00/500,00, per i chioschi €1.000,00)
- Art. 7.1 - Eventi atmosferici su beni all'aperto: scoperto (10% o 20%) e minimo (€ 300,00/500,00)
- Art. 7.1 - Eventi atmosferici su alberi: franchigia (€ 1.000,00/2.000,00/3.000,00)
- Art. 7.1 - Eventi atmosferici - Impianti fotovoltaici e solari termici e grandine sui fragili: scoperto (10% o 20%) e minimo (€ 200,00/300,00/500,00)
- Art. 7.1 - Eventi atmosferici - Immobili aperti su uno o più lati: scoperto (10% o 20%) e minimo (€ 200,00/300,00/500,00)
- Art. 7.1 - Sovraccarico neve: franchigia (€300,00/500,00/700,00)
- Art. 7.1 - Eventi sociopolitici: scoperto (10% o 20%) e minimo (€ 200,00/300,00/500,00, per i chioschi €1.000,00)
- Art. 7.1 - Acqua condotta: franchigia (€ 200,00/300,00/500,00/1000,00) – scoperto 10% e minimo di € 500,00 per danni da gelo (elevato a € 1.000,00 per danno durante chiusura temporanea purché entro 7 giorni)
- Art. 7.1 - Spese di ricerca e riparazione acqua condotta: franchigia (€200,00/300,00/500,00)
- Art. 7.1 - Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature: franchigia (€ 200,00/300,00 /500,00/1000,00)
- Art. 7.1 - Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature: franchigia (€200,00/300,00/500,00)
- Art. 7.1 - Spese di ricerca senza danno materiale e diretto: franchigia €500,00
- Art. 7.1 - Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita del gas: franchigia (€ 200,00/300,00/500,00) - scoperto 20% in assenza di intervento
- Art. 7.1 - Fenomeno elettrico: franchigia (€ 200,00/300,00/500,00)
- Art. 7.1 - Terremoto: franchigia (1% o 3% o 5% della somma assicurata relativa a ciascuna partita)
- Art. 7.1 - Terremoto – Difformità caratteristiche costruttive del fabbricato: raddoppio o triplicazione franchigia
- Art. 7.1 - Alluvione e inondazione: scoperto 10% con minimo (1% o 3% o 5% o 10% della somma assicurata relativa a ciascuna partita)

Le Garanzie opzionali possono prevedere specifici limiti di indennizzo.

IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – GARANZIA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Per le Partite Fabbricato; Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario ed Attrezzatura; Terreni; Rimanenze, se assicurate, le relative Somme assicurate o Massimali sono indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza. La garanzia opzionale Allagamento e Bombe d'acqua, come pure la garanzia accessoria Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile, se operanti, prevedono specifici Massimali pure indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.
La Garanzia prevede uno Scoperto, la cui misura, nei limiti previsti dal DM n. 18 del 30 gennaio 2025, è indicata nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

IN SOLIDITÀ – RESPONSABILITA' CIVILE PROPRIETA' DELL'IMMOBILE

La Garanzia prevede specifici massimali per i danni a persone e per i danni a cose nonché uno specifico massimale per sinistro. Detti massimali sono indicati in polizza.
Per talune fattispecie di danno (es. per i danni da interruzione di attività e per i danni a coloro che occupano i locali) sono previsti limiti di indennizzo inferiori ai massimali indicati in polizza.
Seguono le principali franchigie e scoperti:

- Art. 3.1 - Danno differenziale rispetto a quanto liquidato dall'INAIL per infortuni sul lavoro: invalidità permanente non inferiore al 6% (tabella INAIL)
- Art. 3.3 - Danni a cose: franchigia € 150,00

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Per la Garanzia Furto la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto, all'Autorità giudiziaria o di polizia, entro 24 ore da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. Per le altre Garanzie, ai sensi dell'art 1913 del Codice Civile, la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza e deve contenere la narrazione del fatto con l'indicazione della data, del luogo e della causa del sinistro e delle sue conseguenze, con l'indicazione degli estremi anagrafici di danneggiati e testimoni. Generali Italia può chiedere di fare la denuncia anche all'Autorità giudiziaria o di polizia.
	Assistenza diretta / in convenzione: Per la Garanzia Incendio e altri eventi, l'Assicurato che ha subito un sinistro con interruzione di esercizio di almeno un giorno, può usufruire dei servizi di Per S.p.A., società specializzata nel risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa relativa a sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.
	Gestione da parte di altre imprese: Non prevista
	Prescrizione: Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.

Dichiarazioni inesatte o reticenze	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Per le garanzie di responsabilità civile Generali Italia assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell'Assicurato.

Quando e come devo pagare?

Premio	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Rimborso	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	In aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni, Generali Italia può recedere per sinistro entro 60 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dello stesso.Tale facoltà può essere esercitata anche dal Contraente se stipula il contratto in qualità di Consumatore.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

ATTIVA Turismo Modulo Protezione Attività è rivolto ai proprietari di immobili che vengono ceduti in locazione a imprese del settore turismo che svolgono attività ricettiva che hanno il bisogno di tutelare l'immobile da danneggiamenti causati da incendio, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, calamità naturali nonché da danneggiamenti causati dagli impianti al servizio dei fabbricati aziendali.

Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ATTIVA Turismo, percepiscono in media il 20,40% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
All'IVASS	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Mediazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Negoziazione assistita	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni - nell'ambito delle Garanzie Incendio ed altri eventi, Eventi catastrofali - si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale deve essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail: generaliitalia@pec.generaligroup.com

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Protezione dell'Attività è parte integrante del contratto di assicurazione Attiva Turismo contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- In solidità – Danni ai beni – Garanzia Incendio ed altri eventi
- In solidità Eventi naturali – Danni ai Beni - Garanzia Calamità naturali ed eventi catastrofali

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta:

- delle Definizioni;
- delle Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- delle Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;
- delle Norme che operano in caso di Sinistro.

CONDIZIONI SPECIFICHE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Addetti	I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro nonché il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgano prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.
Allagamento	La presenza di acqua accumulatasi in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.
Alluvione, Inondazione, Esondazione	Straripamento, esondazione, tracimazione, fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, da qualunque causa provocati.
Archivi	Raccolta ordinata e sistematica di documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli "Archivi informatici".
Archivio Informatico	Insieme di Dati informatici e/o di Software memorizzati su Supporti di dati.
Armadio corazzato	Mezzo di custodia avente: - pareti e battenti costituiti da involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm; estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti; battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere; - movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); rifermato da serrature di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serrature a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali; - peso minimo: 300 kg.
Attrezzature di Stabilimento balneare	Accessori per la spiaggia, lettini, sdraio, ombrelloni, docce, pedane, cabine in legno o alluminio, natanti a remi o a vela di lunghezza non superiore a 6,5 metri.
Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
Bomba d'acqua	Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.

Bungalows, case mobili o in legno	**Case mobili**: strutture adibite ad alloggio, compresi fissi e infissi, non ancorate stabilmente al terreno, anche costruite su appositi carrelli che ne consentono una rapida installazione su qualsiasi area quali ad esempio campeggi o villaggi turistici. Ideate per stazionare per un periodo prolungato, devono avere caratteristiche che ne consentono lo spostamento. **Case in legno**: casa di legno ad un piano adibite ad alloggio "prefabbricata", compresi fissi e infissi, poggiata su una fondazione a platea in cemento. **Bungalows**: strutture anche "prefabbricate", compresi fissi e infissi, ad un piano adibite ad alloggio con fondamenta ancorate al terreno anche con caratteristiche costruttive che rientrano nella definizione di costruzioni in bioedilizia. Sono compresi gli Impianti fissi al servizio delle succitate strutture.
Casseforti	Mezzo di custodia avente: - pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.); - movimento di chiusura: manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente; sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure su profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; - serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali; - peso minimo: 200 kg.
Casseforti a muro	Mezzo di custodia avente: - pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm; battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso; spessore del battente massiccio non inferiore a 10 mm; - movimento di chiusura: azionante catenacci ad espansione multipla od a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Se il battente è con sagomatura antistrappo sul lato delle cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione; - dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.
Chiosco	Piccola costruzione di superficie coperta non superiore a 25 m2 ad un solo piano fuori terra solidamente fissata al suolo compresi fissi e infissi e fondazioni a platea in cemento.
Clienti	Persone che: - alloggiano nella struttura ricettiva le cui generalità risultano dai registri tenuti a norma di legge e limitatamente al periodo del loro soggiorno (dal momento dell'iscrizione nel registro delle presenze al momento della partenza); - pur non disponendo di un alloggio sono ospiti a qualsiasi titolo della struttura ricettiva.
Confidenzialità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui una terza parte che entra in possesso delle informazioni scambiate tra mittente e destinatario, non è in grado di ricavarne alcun contenuto informativo intelligibile.

Contenuto	Mobilio, arredamento, macchinari, attrezzatura, Macchine elettroniche, Merci e provviste in genere, biancheria, tappeti, oggetti d'arte, quadri e quant'altro inerente all'attività esercitata. Sono comprese le Attrezzature di Stabilimento balneare e le cose oggetto di noleggio. Sono inoltre compresi, se i locali sono in affitto, tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti di segnalazione e allarme, impianti di frigoconservazione, apparecchiature e impianti di cottura, di lavanderia e stireria, aggiunti dall'Assicurato locatario. **Sono esclusi i veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.** **È escluso quanto indicato alle voci:** - **"Archivi", "Archivi informatici", "Supporti di dati"** - **"Oggetti Personali", "Preziosi" e "Valori",** - **Cose dei Clienti, consegnate e non consegnate.** - **"Veicoli dei Clienti".**
Cose dei Clienti	Cose portate dai Clienti consegnate e non consegnate diverse da Veicoli dei clienti.
Cose consegnate	Cose dei Clienti consegnate in custodia all'albergatore.
Cose non consegnate	Cose dei Clienti, non consegnate in custodia all'albergatore, e che ivi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio.
Costruzioni in bioedilizia	Costruzione edile con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a sandwich costituiti da materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro e ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura portante del Tetto anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita.
Danni Corporali	Morte o lesioni personali.
Danni diretti	Danno direttamente causato da evento garantito in polizza.
Danni Materiali	Distruzione o deterioramento di beni che possono essere fisicamente determinati.
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
Disaster Recovery	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative che servono a ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a terzi, a fronte di gravi emergenze che ne intaccano la regolare attività.
Disponibilità	Possibilità di accedere, da parte dei legittimi utilizzatori, alle informazioni e alle risorse nel momento in cui esse sono necessarie. Tale possibilità è altresì riferibile ai Dati informatici, alle informazioni, e a tutte le possibili risorse che costituiscono un Sistema Informatico.
Elementi architettonici e decorativi di pregio	- Affreschi e/o dipinti murali figurativi e/o decorativi, intonaci graffiti a calce, sinopie, con l'esclusione di intonaci monocromi; - Stucchi, gessi, mosaici parietali, rivestimenti marmorei, bassorilievi e simili, inseriti o facenti parte di elementi strutturali e/o di apparati decorativi fissi ed amovibili; - Boiserie (rivestimenti murali di legno decorati con intarsi o dipinti), specchi, vetrate artistiche, soffittature a cassettone decorati o scolpiti; - Elementi architettonici di pregio quali: scalinate, balaustre, colonne marmoree, capitelli, caminetti, escluso pavimenti.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottratte a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guerra	L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di una occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
Guerra informatica	L'uso di un Sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema informatico di un altro Stato o in un altro Stato.
Hardware	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (ad es video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.
Immobile - Fabbricato	Il complesso delle opere edili (escluso il solo valore dell'area) compresi i fissi e gli infissi, Impianti fissi al servizio del fabbricato come pure i parcheggi di pertinenza della Struttura ricettiva destinati a ricovero degli autoveicoli sia entro i locali sia all'aperto, appositamente attrezzati. Fanno parte del Fabbricato anche le altre opere ed installazioni considerate immobili per loro natura o destinazione quali ad esempio gli impianti sportivi. Sono inoltre compresi: gli affreschi, le statue e le decorazioni non aventi valore artistico; le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti; le recinzioni nonché le quote delle parti di immobile ed impianti costituenti proprietà comune. **È escluso quanto indicato sotto la definizione di "Contenuto".**
Impianti fissi al servizio del Fabbricato	I seguenti impianti fissi al servizio del Fabbricato: idrici, igienico-sanitari, fotovoltaici e solari termici, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti di segnalazione e allarme (ad esempio gli impianti di videosorveglianza e di segnalazione di fumo).
Impianto fotovoltaico	Si compone di moduli fotovoltaici (pannelli), inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, strutture di sostegno ed ogni altro componente ad esso strettamente connesso. L'impianto deve essere progettato e installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e dotato di pannelli certificati dalle norme CEI vigenti al momento dell'installazione e testati alla grandine.
Impianto solare termico	Si compone di moduli solari (pannelli), serbatoio, strutture di sostegno ed ogni altro componente ad esso strettamente connesso. L'impianto deve essere conforme alla norma UNI EN vigente al momento dell'installazione.
Implosione	Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico. Inoltre, qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un Sistema Informatico.
Incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Infiammabili	- i gas combustibili come, ad esempio, l'acetilene, il metano, l'etano, ecc.; - le sostanze con punto di infiammabilità inferiore a 55° C (quali ad esempio: benzina, alcole, vernici alla nitrocellulosa, i più comuni solventi e diluenti, ecc.). Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Integrità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui i Dati informatici e le informazioni sono protette nei confronti delle alterazioni o cancellazioni accidentali del contenuto e della generazione di nuovi Dati informatici ed informazioni effettuati da una terza parte.
Internet	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
Lastre esterne	Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'esterno su vetrine, porte, finestre, lucernari, strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio o insegne infisse nei Fabbricati o fisse nelle loro installazioni a non oltre 50 metri dai Punti perimetrali, comprese le cornici, i telai, le iscrizioni e le decorazioni. **Sono escluse le fonti di luce non costituenti insegna.**
Lastre interne	Lastre di cristallo, vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'interno dei locali dell'esercizio su vetrine, porte, finestre, insegne dei locali dell'esercizio, banchi, mensole e tavoli facenti parte dell'attrezzatura e dell'arredamento. Sono compresi i telai, le cornici, le iscrizioni e le decorazioni. **Sono escluse le fonti di luce non costituenti insegna.**
Legno lamellare	Manufatti e strutture in legno lavorato destinati ad un uso strutturale: elementi lignei formati da sottili lastre – dette lamelle - lavorate e rifinite (per quanto riguarda la piallatura e l'impermeabilizzazione), e successivamente incollate a caldo le une con le altre. Sono convenzionalmente considerate Incombustibili.
Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, apparecchiature telefoniche e radiotelevisive, giochi elettronici ecc.) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili. Sono esclusi: - fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, serramenti che, pur avendo componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (ad esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, impianti di chiusura dei serramenti, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari, ecc.), impianti di allarme e segnalazione (ad esempio gli impianti di video sorveglianza e di segnalazione di fumo); - beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita; - le Cose dei Clienti consegnate e non consegnate.
Macchine elettroniche Portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate ed usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
Malattia pandemica o epidemica	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità ha comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.

Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro e/o a ciascun danneggiato e/o ciascuna annualità assicurativa.
Merci	Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione che sono già stati versati.
Oggetti personali	Oggetti di vestiario e indumenti in genere, calzature, borse e valige, oggetti per la cura della persona ed oggetti personali in genere. Non sono compresi “Preziosi”, “Valori” e “Veicoli a motore”.
Partita	Insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un’unica somma.
Perdita occulta di acqua	La dispersione di acqua avvenuta in una parte dell'Impianto idrico interrata, murata o comunque non visibile esternamente in modo diretto.
Preziosi	Oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura; raccolte e collezioni; il tutto per esclusivo uso personale.
Punti perimetrali	Le pareti perimetrali esterne dell’Immobile o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell’ubicazione, la recinzione stessa.
Rapina	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato in caso di Sinistro.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati Scoppio.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
Sistema Informatico, Sistema IT	Qualsiasi Software, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica Dati informatici, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Sono esclusi macchine ed impianti controllati dal Sistema Informatico.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Supporto/ Supporto di Dati	Materiale fisso e/o intercambiabile ad uso memoria di massa, per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.
Terremoto - Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, anche in assenza di provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Terrorismo	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tetto-Copertura-Solai	- Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); - Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; - Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Veicoli dei Clienti	Veicoli a motore portati dai clienti e relativi rimorchi di cui al comma 2 dell’art. 47 del Codice della Strada.

Vetri stratificati di Sicurezza	Pannelli costituiti da due o più Lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. Sono parificati a "vetri stratificati di sicurezza" i "vetri antivandalismo/antieffrazione" conformi alla norma UNI 356.
Virus	Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando: - una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; - una non utilizzabilità dei Dati, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; - una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei Supporti. Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.

IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dai seguenti eventi:

a) **Incendio**, compresi i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio e anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
b) **Fulmine**, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici;
c) **Esplosione e Scoppio**, anche se verificatisi all'esterno dei Fabbricati;
d) **Implosione**;
e) **onda sonica**;
f) **caduta di aeromobili e veicoli spaziali**, loro parti o cose trasportate;
g) **sviluppo di fumi, gas, vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato (o del maggiore Immobile di cui forma eventualmente parte), e se detti impianti sono collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
h) **urto veicoli** non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio. **Sono esclusi i danni a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico**;
i) **rovina di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni.

Generali Italia indennizza altresì:

j) **danni** che si verificano in conseguenza di:
   - sviluppo di fumi, gas, vapori;
   - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
   - mancato o anormale funzionamento di Macchine elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
   - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
   purché causati come conseguenza di Incendio, Esplosione, Scoppio che colpiscono i beni assicurati oppure altre cose che si trovano ad una distanza non superiore a 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria considerando i due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno conseguenziale stesso.

Estensione Colpa grave

Generali Italia risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o delle persone con le quali e delle quali devono rispondere a norma di legge[1].

Art. 1.2 Beni Assicurati

Si intendono assicurati se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate, i beni – mobili o Immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite, di pertinenza dell'attività dichiarata:

- **"Immobile";**
- **"Contenuto";**
- **"Cose dei Clienti - Limite per cliente";**
- **"Veicoli dei Clienti - Limite per veicolo"**

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa stessa o, per i soli uffici amministrativi, magazzini e depositi serventi l'esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

Ci sono limiti di copertura

La copertura per i Veicoli dei Clienti è operante esclusivamente quando sono posti nelle Autorimesse o nei parcheggi della Struttura ricettiva.

Se al momento del sinistro i veicoli distrutti o danneggiati risultano assicurati per rischi previsti dalla presente Garanzia con polizze stipulate dai singoli proprietari dei veicoli si conviene che è considerata

assicurazione principale la polizza del proprietario dell'autoveicolo e che il presente contratto è operante soltanto per la parte di danno che eventualmente eccede i valori coperti dall'assicurazione principale predetta.

Generali Italia non paga per uno o più sinistri che avvengano nel corso dello stesso periodo di assicurazione, un importo superiore a quello indicato nella Scheda Riepilogativa alla voce "Veicoli dei Clienti – limite per anno e per tutti i Clienti".

Sono inoltre assicurati, se è assicurata la Partita "Contenuto", anche in eccedenza della somma assicurata:

- **Valori e Preziosi;**
- **Archivi e Supporti di Dati;**
- **Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti.**

Nell'ambito della somma assicurata alla **partita "Cose dei clienti"** sono assicurati anche Valori e Preziosi.

L'assicurazione è prestata:

- per **"Immobile"**, in base **al costo di ricostruzione** a nuovo, escluso soltanto il valore dell'area;
- per **"Contenuto"**, in base **al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti** per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per **"Cose dei Clienti" e "Veicoli dei Clienti"** in base **al costo di riparazione o ricostruzione;**
- per **"Merci"** vendute in attesa di consegna, in base al **prezzo di vendita** se le stesse non sono assicurate in proprio dall'acquirente e non risulta possibile sostituirle con merci equivalenti rimaste illese;
- per gli **Archivi** in base **al costo di riparazione o ricostruzione**.
- **per i Supporti di Dati** in base al costo di riparazione o rimpiazzo **con altre cose nuove eguali oppure equivalenti** per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla Partita "Contenuto":

- **le "Macchine Elettroniche" se assicurate con la relativa Partita del Modulo Protezione Digitale;**

Per Archivi e Supporti di Dati è escluso il valore intrinseco dei dati in essi contenuti. Per i Supporti di dati sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.

Ci sono limiti di copertura

Sono assicurati, con il limite del 10% del valore complessivamente assicurato con la Partita "Contenuto":

- **i Valori e Preziosi con il limite massimo di euro 5.000,00;**
- **gli Archivi, i Supporti di Dati con il limite massimo di euro 5.000,00.**

Le Cose dei Clienti che rientrano nella definizione di Valori e Preziosi sono assicurate con i seguenti limiti:

- **50% della somma assicurata Cose dei Clienti se rientrano tra le Cose consegnate;**
- **25% della somma assicurata Cose dei Clienti se rientrano tra le Cose non consegnate.**

Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Possono essere assicurati anche beni di terzi?

Si è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività produttiva che si trovano nell'area in cui detta attività è esercitata.

AVVERTENZA: il valore di tali beni deve essere ricompreso nella somma assicurata della Partita di cui fa parte il bene di terzi.

Lastre esterne

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati alle Lastre esterne derivanti da:

- rottura dovuta a fatto accidentale, compresi gli eventi atmosferici;
- rottura dovuta a fatto di terzi (inclusi i dipendenti), compresi i danni derivanti da Furto o da tentativo di commetterlo, nonché, a parziale deroga della lett. b) dell'art. 3.1 "Limiti di copertura", i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di Terrorismo e sabotaggio.

Cosa significa che l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto?

L'assicurazione a Primo Rischio Assoluto è una forma di assicurazione in base alla quale, in caso di sinistro, l'indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del sinistro, ovvero senza applicazione della Regola Proporzionale prevista dall'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro". Detta regola, infatti, prevede che, se al momento del sinistro il valore indicato in polizza dei beni assicurati risultasse inferiore al valore effettivo degli stessi, l'indennizzo riconosciuto viene ridotto in proporzione.

Esempio

Somma assicurata "Contenuto": euro 10.000,00.
Valore effettivo "Contenuto": euro 20.000,00.
Limite indennizzo garanzia "Beni presso altre ubicazioni": euro 1.000,00. (10% della somma assicurata)
Danno da Incendio ai beni assicurati presso altre ubicazioni per un valore di euro 500,00.
Anche se il valore effettivo del Contenuto è di euro 20.000,00 in base all'assicurazione a primo rischio assoluto viene pagato l'intero importo di euro 500,00.

Se avesse trovato applicazione la regola proporzionale si sarebbero liquidati euro 250,00 ovvero il 50% del danno che è il rapporto tra somma assicurata (euro 10.000,00) e il reale valore dei beni assicurati (euro 20.000,00).

Le coperture previste dalla Garanzia Lastre esterne sono estese alle Lastre Interne.
Generali Italia indennizza inoltre anche i danni causati agli altri beni assicurati dalla rottura di Lastre esterne e interne.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme operanti in caso di Sinistro".

Se assicurata la Partita "Immobili", la Garanzia opera ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1.1 "Rischi assicurati" e di quanto previsto da eventuali Garanzie opzionali; in questo ultimo caso limitatamente alla parte di danno rientrante nelle Franchigie o Scoperto previste da tali Garanzie opzionali.
La garanzia è operante solamente per **Lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore dell'assicurazione**.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni verificatisi durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai. Le rigature non costituiscono danno indennizzabile.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa per le Lastre esterne;**
- **fino a concorrenza del 50% della somma assicurata per Lastre esterne con il massimo di euro 12.500,00 per le Lastre interne;**
- **con applicazione di una franchigia di euro 100,00 limitatamente alle lastre collocate all'esterno su strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio.**

Giardini e Parchi

La Garanzia è estesa agli alberi ad alto fusto presenti nell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa per i Danni Materiali e diretti subiti dagli stessi in conseguenza degli eventi indicati all'art. 1.1 "Rischi Assicurati" e che ne comportano la distruzione o la necessità di abbattimento in relazione alle disposizioni delle Autorità competenti.
Generali Italia indennizza esclusivamente i costi di reimpianto con alberi di uguale od analoga essenza, della medesima età o, se non è possibile, della massima età disponibile sul mercato.

La Garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Che cosa non è assicurato

La Garanzia non copre:

- **ogni forma di deprezzamento per l'intero giardino o parco o per l'intero complesso**
- **i costi di bonifica del terreno.**

Inoltre la Garanzia non opera per:

a) **alberi colpiti da agenti patogeni o infestate da insetti o altri animali in maniera manifesta e in misura tale da compromettere le condizioni di stabilità statica e biomeccanica;**
b) **arbusti ed essenze erbacee;**
c) **danni conseguenti a lavori non eseguiti a regola d'arte.**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite di indennizzo nella Scheda Riepilogativa

per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

Generali Italia indennizza anche in eccedenza alle somme assicurate e a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro":

Cosa vuol dire indennizzare in eccedenza rispetto alla somma assicurata?

In generale l'indennizzo dei danni materiali e diretti ai beni assicurati non può eccedere il valore della somma assicurata. Tuttavia per alcune voci di spesa, collaterali al danneggiamento, questo è possibile.

Esempio

Somma assicurata Partita Immobile: euro 100.000

Indennizzo danni materiali e diretti: euro 95.000

Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui: euro 10.000

Indennizzo totale: euro 105.000 (anche se maggiore di euro 100.000)

a) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni rientranti nella Partita "Contenuto" quando tali spese si rendono **necessarie per poter eseguire le riparazioni** dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa colpiti da Sinistro;
b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto e fino ad un massimo di euro 50.000,00.

In quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale "Aumento limiti per le spese sostenute in conseguenza di Sinistro" Generali Italia indennizza, per l'ubicazione a cui la garanzia si riferisce, anche in eccedenza alle somme assicurate e a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro":

a) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni rientranti nelle Partite "Contenuto" quando tali spese si rendano **necessarie per poter eseguire le riparazioni** dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa colpiti da Sinistro;
b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo dovuto e fino ad un massimo di euro 300.000,00.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) direttamente o indirettamente causati da, accaduti attraverso o in conseguenza una di Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;
b) che si verificano in occasione di Esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo che in tutti i casi sopra indicati l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;

d) di smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati avvenuto in occasione di Incendio o relativi rischi complementari;
e) alla macchina od all'impianto nel quale si è verificato uno Scoppio o una Implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
f) che si verificano in conseguenza di una insurrezione se l'Assicurato non prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tale evento;
g) causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
h) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
i) da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un danno Materiale e diretto alle stesse.
Se l'Atto Cyber o l'Incidente Cyber sono causa di altri eventi risarcibili a termini di polizza, Generali Italia è obbligata esclusivamente per i danni Materiali e diretti a tutti i beni assicurati conseguenti da questi ultimi.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni:

a) subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
b) che si sono verificati in occasione di atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio, scioperi, tumulti popolari o sommosse;
c) a Macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati anche da fulmine;
d) causati da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento, Bombe d'acqua e Frane;
e) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.

Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto:

- **<u>lo Scoperto,</u> Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla Polizza diminuita della percentuale di Scoperto convenuta, senza che egli possa, altrimenti decade da ogni diritto a risarcimento, farla assicurare da altri;**
- **<u>la Franchigia,</u> Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla Polizza, con sottrazione della Franchigia convenuta che rimane sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.**

Se sono operanti più Scoperti è applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 35%.

Se sono convenuti sia lo Scoperto che la Franchigia, in caso di Sinistro Generali Italia paga all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con sottrazione della percentuale di Scoperto con il minimo pari all'importo della Franchigia.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità viene determinata ai sensi dell'art. 6 "Garanzie presso diversi assicuratori" del Modulo Generale senza tener conto dello Scoperto e/o Franchigia il cui ammontare è sottratto successivamente dall'importo così calcolato.

Cosa sono la franchigia e lo scoperto?

La franchigia è un importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Lo scoperto è un importo, espresso in misura percentuale dell'indennizzo liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Esempio franchigia:

Somma assicurata Immobile: euro 100.000

Valore del danno: euro 90.000

Franchigia: euro 1.000

Indennizzo liquidato: euro 89.000 (pari a euro 90.000-1.000)

Esempio scoperto

Somma assicurata Immobile: euro 100.000,00

Valore del danno: euro 90.000,00

Scoperto: 10%

Importo scoperto: euro 9.000 (pari al 10% di euro 90.000)

Indennizzo liquidato: euro 81.000 (pari a euro 90.000-9.000)

Cosa succede se un bene è assicurato presso diversi assicuratori?

Se uno stesso bene è assicurato presso diversi assicuratori l'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, se le somme complessivamente riscosse non superano l'ammontare del danno.

Esempio

Danno materiale e diretto: euro 75.000

Polizza A: Totale danno accertato euro 75.000 – Franchigia euro 5.000 = euro 70.000 (danno liquidabile Polizza A in assenza di altra assicurazione)

Polizza B: Totale danno accertato euro 75.000 – Franchigia euro 1.000 = euro 74.000 (danno liquidabile Polizza B in assenza di altra assicurazione)

In presenza di più assicurazioni per lo stesso bene:

Totale danno liquidato da Polizza A: euro 75.000x(70.000/144.000) = euro 36.458

Totale danno liquidato da Polizza B: euro 75.000x(74.000/144.000) = euro 38.542

In presenza di più assicurazioni l'Assicurato percepisce l'intero danno accertato pari euro 75.000

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La garanzia opera per le ubicazioni indicate in polizza, situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni – Classificazione costruttiva

Classificazione costruttiva: Classe F1

La garanzia è prestata se i Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati sono costruiti con:

- **strutture portanti verticali Incombustibili e/o in Legno lamellare (salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell'area complessivamente coperta dal Fabbricato considerato),**
- **pareti esterne (quando esistenti) e superfici del Tetto anche queste in materiali Incombustibili, salvo l'eventuale presenza di materiali combustibili per non oltre 1/5 (1/3 se in materiale plastico non espanso né alveolare) delle rispettive superfici.**

Le strutture portanti del Tetto, i Solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere anche in materiali combustibili.

Rientrano nella partita Fabbricato i Chioschi se le relative caratteristiche costruttive rientrano nella

definizione di Costruzioni in bioedilizia.

Possono, tuttavia, esistere una o più costruzioni che presentano caratteristiche diverse da quelle sopra descritte per i Fabbricati e Chioschi la cui area coperta nell'insieme non supera, però, 1/10 di quella totale costruita.

Sono sempre tollerate le caratteristiche dei materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

I danni alle Partite "Contenuto", "Cose dei Clienti" e "Veicoli dei Clienti" posti all'interno dei Fabbricati sono indennizzabili indipendentemente dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato stesso se i danni medesimi non sono conseguenza diretta del mancato rispetto delle caratteristiche stesse.

Classificazione costruttiva: Classe F2

La Garanzia opera anche se i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, sono costruiti con caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate per i Fabbricati di Classe costruttiva F1. In ogni caso la Garanzia non opera per bungalows, case mobili o in legno adibiti ad alloggio che rispondono o meno alla definizione prevista in contratto in quanto devono essere classificati nella Classe costruttiva B1 o B2.

Classificazione costruttiva: Classe B1

La garanzia è prestata se i Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati rispondono alla definizione di Bungalows, Case mobili o in legno prevista in contratto.

Classificazione costruttiva: Classe B2

La garanzia opera anche se i Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati, adibiti ad alloggio, sono costruiti con caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate per i Fabbricati di classe F1, F2 o B1.

Che obblighi ho?

Art. 6.1 Buona fede

Le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio sono quelle richiamate in Polizza con le dichiarazioni del Contraente, compresa quella inerente al genere di attività esercitata nell'Immobile assicurato e/o contenente i beni assicurati.
Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, comportano la perdita del diritto all'indennizzo o la riduzione dello stesso[2] solo se riguardano circostanze di cui al comma precedente se:

- **sono durature;**
- **e il Contraente ha agito con dolo o colpa grave.**

Negli altri casi Generali Italia ha comunque diritto a percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dall'inizio del contratto o, se l'aggravamento del rischio è successivo, dalla data in cui la circostanza si è verificata.

Art. 6.2 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare i locali ove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni che sono necessarie. L'esercizio di questo diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.

Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 7.1 Garanzie opzionali

Ricorso Terzi

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del Massimale indicato in Scheda Riepilogativa, delle somme che è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per i danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di Incendio, Esplosione o Scoppio che ha colpito i beni assicurati, comprese le "Macchine Elettroniche" anche se assicurate separatamente con l'attivazione del "Modulo Protezione Digitale";

L'assicurazione è estesa ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Che cosa non è assicurato

L'assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, comprese le "Cose consegnate", salvo i veicoli dei dipendenti e dei fornitori dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.**
- **alle "Cose non consegnate";**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

L'assicurazione non opera per i danni subiti dalle seguenti persone, in quanto non considerati terzi:

a) **quando l'Assicurato è una persona fisica: il titolare stesso, il coniuge, le persone con cui l'Assicurato ha in corso una unione civile o una convivenza di fatto[4], i genitori e i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica che risulta dal certificato di Stato di Famiglia;**
b) **quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a);**
c) **le società le quali - rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica - sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate[5], nonché gli amministratori delle medesime.**

Ci sono limiti di copertura

Per i danni da interruzione o sospensione di attività o dell'utilizzo di beni la garanzia opera fino a concorrenza del 20% del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa.

Perdita di affitti

A parziale deroga della lett. e) dell'art. 3.1 "Limiti di copertura", Generali Italia indennizza, **se conseguenti a un Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia "Incendio ed altri eventi"**, i danni derivanti dalla perdita di affitti o mancato godimento dei Fabbricati assicurati, dati in locazione dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme operanti in caso di Sinistro".

Che cosa non è assicurato

E' esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica o epidemica.
Resta altresì specificatamente convenuto che:

- **sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;**
- **la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.**

Sono esclusi, inoltre, i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **per il periodo necessario al ripristino del Fabbricato assicurato con il massimo di un anno;**
- **con il limite di indennizzo di 1/15 della somma che, rispetto alla somma assicurata per il Fabbricato, compete alle singole unità immobiliari**.

Fabbricati ad uso civile abitazione

A parziale modifica di quanto indicato all'art. 1.2 "Beni assicurati" si intendono compresi nella Partita "Immobile" i locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) che sono occupati dall'Assicurato, o comunque di sua proprietà, e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione assicurata o in aree diverse distanti da questa non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).
La Garanzia opera per i medesimi rischi assicurati per la partita "Immobile".

Che cosa non è assicurato
Sono esclusi i danni risarcibili mediante la Garanzia Ricorso Terzi;

Ci sono limiti di copertura
La garanzia opera in relazione ai rischi assicurati entro i medesimi limiti di risarcimento e con i medesimi scoperti minimi e franchigie previsti per tali rischi per la partita "Immobile".

IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI – EVENTI ATMOSFERICI

Eventi atmosferici (vento e grandine)

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati con le Partite "Immobile", "Contenuto" da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è **riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non**.
Se richiamata nella Scheda riepilogativa la Garanzia opzionale "Estensione danni da eventi atmosferici ai beni dei clienti" la presente estensione opera anche per le Cose dei Clienti e, se assicurati, ai Veicoli dei Clienti.

Che cosa non è assicurato
Sono esclusi i danni:

a) subiti da Lastre esterne, Serramenti, vetrate e lucernari in genere. Sono comunque in copertura i danni subiti da questi beni che derivano da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
b) subiti da verande e coperture in genere di poggioli, di balconi o di terrazze, tende esterne, tensostrutture, strutture che delimitano il plateatico o l'area di pertinenza dell'esercizio all'aperto nonché beni posti sotto gli stessi;
c) subiti da recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
d) subiti da Impianti fotovoltaici e solari termici nonché da componenti di Impianti di riscaldamento e condizionamento dei locali installati all'esterno;
e) subiti da capannoni pressostatici e simili comprese le baracche in legno o plastica e i Fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti nonché beni posti sotto gli stessi;
f) subiti da lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;
g) causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
h) ai beni all'aperto.

Ci sono limiti di copertura
I danni di bagnamento che si verificano all'interno degli Immobili sono compresi solo se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.
Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa. Per i Chioschi assicurati, purché rientranti nella definizione di Costruzioni in bioedilizia, il minimo di Scoperto è di euro 1.000,00;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata.**

Eventi atmosferici (vento e grandine) su Giardini e Parchi

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati con le Partita Giardini e Parchi da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è **riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non** ed è tale da comportare la distruzione o la necessità di abbattimento in relazione alle disposizioni delle Autorità competenti.

Generali Italia indennizza esclusivamente i costi di reimpianto con alberi di uguale od analoga essenza, della medesima età o, se non è possibile, della massima età disponibile sul mercato.

La Garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Che cosa non è assicurato

La Garanzia non copre:

- **ogni forma di deprezzamento per l'intero giardino o parco o per l'intero complesso**
- **i costi di bonifica del terreno**.

Inoltre, la Garanzia non opera per:

a) **alberi colpiti da agenti patogeni o infestate da insetti o altri animali in maniera manifesta e in misura tale da compromettere le condizioni di stabilità statica e biomeccanica;**
b) **arbusti ed essenze erbacee;**
c) **danni conseguenti a lavori non eseguiti a regola d'arte.**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa. Il limite di indennizzo è unico e cumulativo con quello previsto per Giardini e Parchi all'art. 1.2 Beni Assicurati della Garanzia Incendio e altri eventi.

Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici e grandine sui fragili

Generali Italia, a parziale deroga di quanto riportato alle lettere c), d), e) e f) della Garanzia "Eventi atmosferici (vento e grandine)", indennizza i danni materiali e diretti causati:

a) agli Impianti fotovoltaici e solari termici **nonché alle componenti di Impianti di riscaldamento e condizionamento dei locali installati all'esterno** da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;
b) a Serramenti, Lastre esterne, lastre di fibrocemento, ai manufatti di materia plastica anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati da grandine.

La Garanzia è operante esclusivamente per le classi di Fabbricato per le quali è indicato nella scheda riepilogativa il rispettivo limite di indennizzo.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto e alle lastre collocate all'esterno su strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.**

Eventi atmosferici su Immobili aperti su uno o più lati

A parziale deroga di quanto riportato alla lett. e) della Garanzia "Eventi atmosferici (vento e grandine)", sono compresi i danni a Fabbricati di classe F e tettoie aperti da uno o più lati se hanno strutture portanti verticali Incombustibili.
Sono compresi i danni ai beni assicurati posti sotto i succitati Fabbricati, e tettoie solo se si verificano come conseguenza dei danni subiti da tali Fabbricati, o tettoie.

Che cosa non è assicurato

Per i beni assicurati posti sotto i Fabbricati e tettoie aperti su uno o più lati sono esclusi comunque i danni da bagnamento.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza di euro 20.000,00, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

Sovraccarico neve

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati con le Partite "Immobile", "Contenuto" a seguito di crollo totale o parziale dell'Immobile causato da sovraccarico di neve sui Tetti.
Sono compresi i danni di bagnatura verificatisi all'interno dell'Immobile purché causati direttamente dalle precipitazioni

atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti.
Sono compresi altresì i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del Tetto che ne pregiudichi la loro stabilità.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:
- **da gelo, valanghe o slavine;**
- **che si verificano in Fabbricati in stato di abbandono o in Fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero se violano norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;**
- **a tegole e impermeabilizzazioni. I danni causati da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante sono comunque in copertura;**
- **di deformazione permanente alle strutture portanti in legno che ne pregiudica la loro stabilità;**
- **subiti da tende, insegne e simili, installazioni esterne, plastica o aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze;**
- **di crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;**
- **di rottura e deformazione delle grondaie;**
- **di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.**

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'indennizzo avviene:
- **con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata.**

In quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia - "Sovraccarico neve estesa" Generali Italia indennizza, a parziale deroga di quanto sopra indicato, i danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve che comportano:
- crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- rottura e deformazione delle grondaie;
- rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'indennizzo avviene:
- **con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di euro 5.000,00**

Quando comincia la copertura e quando finisce

La presente Garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto della Polizza. Se la Polizza ne sostituisce un'altra che già prevedeva la Garanzia considerata, la Garanzia stessa opera anche durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste dalla Polizza sostituita.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Operatività delle Garanzie In Solidità Eventi Naturali – Danni Ai Beni – Eventi Atmosferici

Le coperture prestate con la Garanzia "In Solidità Eventi Naturali – Danni Ai Beni – Eventi Atmosferici" hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno di attivazione indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.
Qualora il contratto ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altro in corso con Generali Italia per il medesimo rischio, la garanzia nei suddetti 15 giorni di carenza opererà alle condizioni previste nel contratto sostituito.
Facoltà di recesso – Garanzie In Solidità Eventi Naturali – Danni Ai Beni – Eventi Atmosferici

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie della sezione In Solidità Eventi Naturali – Danni Ai Beni – Eventi Atmosferici con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'art. 9 "Comunicazione tra le parti" del Modulo Generale.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

Eventi sociopolitici

A parziale deroga di quanto disposto dall'art 3.1 "Limiti di copertura" lett. b) Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati con le Partite "Immobile", "Contenuto" causati da persone (**dipendenti o non dell'Assicurato**) che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi anche i **vandalismi**, i **guasti** e le **rotture** subiti dai beni assicurati che avvengono **in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli**.
Se attivata anche la Garanzia Furto, la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto alle lettere l) e m) dell'art. 1.1 "Rischi assicurati" della Garanzia Furto stessa, limitatamente per la parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo ivi previsti.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- **arrecati dalle suddette persone se occupano i Fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati per oltre 5 giorni consecutivi. Sono comunque compresi i danni di Incendio, Esplosione o Scoppio;**
- **di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- **che si sono verificati nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.**

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa. Per i Chioschi che rientrano nella definizione di Costruzioni in bioedilizia il minimo di Scoperto è di euro 1.000,00;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna delle Partite sopraindicate e con il sotto limite indicato nella Scheda riepilogativa per beni all'aperto quali sedie, tavolini, ombrelloni e simili.**

In relazione alle garanzie Eventi Sociopolitici come operano i limiti di indennizzo e gli Scoperti previsti?
La Garanzia Eventi Sociopolitici può prevedere, in caso di sinistro, un limite di indennizzo pari all'80% della somma assicurata e l'applicazione di uno Scoperto calcolato sull'importo del valore del danno che può essere ad esempio pari al 10% con un minimo di euro 500,00.
Esempio 1
Somma assicurata Fabbricato euro 100.000,00
Valore del danno euro 100.000,00
Sul valore del danno si applica anzitutto lo Scoperto pari al 10% del valore del danno, ossia euro 10.000,00 (che è superiore al minimo di euro 500,00), quindi l'indennizzo risultante è pari a euro 100.000,00-10.000,00 = euro 90.000,00. Essendo tale importo superiore al limite d'indennizzo (80% della somma assicurata di euro 100.000,00), l'importo corrisposto finale sarà pari al limite stesso ovvero euro 80.000,00.
Esempio 2
Somma assicurata Fabbricato euro 100.000,00
Valore del danno euro 80.000,00
Sul valore del danno si applica lo Scoperto del 10% (che è superiore al minimo di euro 500,00): euro 80.000,00-8.000,00= 72.000,00. Essendo tale importo inferiore al limite, l'indennizzo corrisposto sarà pari a euro 72.000,00.

Acqua condotta

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati con le Partite "Immobile", "Contenuto" da fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati o del maggior Immobile di cui gli stessi formano eventualmente parte.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- **causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognatura;**
- **conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture:**
  - **interrate o installate all'esterno del Fabbricato;**
  - **installate in locali sprovvisti di idoneo sistema di protezione anticongelamento o impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro.**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:
- **con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;**
- **per i danni conseguenti a gelo:**
  - **la Garanzia è operante se la Struttura ricettiva prevede un periodo di apertura annuale; la garanzia opera anche durante la eventuale chiusura temporanea, a condizione che il danno non avvenga oltre i sette giorni dalla chiusura temporanea stessa;**
  - **fino a concorrenza del limite di indennizzo pari all'1% della somma complessivamente Assicurata per il Fabbricato con il minimo di euro 5.000,00 e il massimo di euro 25.000,00, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa;**
  - **con applicazione , per ogni Sinistro, di un scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 elevato a euro 1.000,00 se il danno avviene nel periodo di temporanea chiusura ma entro 7 giorni dalla chiusura stessa.**

Spese di ricerca e riparazione acqua condotta

Relativamente agli Immobili assicurati la Garanzia "Acqua condotta" comprende anche le "spese di ricerca e riparazione acqua condotta" ovvero:
- le spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti dell'Immobile assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:
- **con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

Perdite occulte d'acqua

Generali Italia rimborsa il maggiore importo fatturato dall'Azienda erogatrice del servizio idrico, dovuto a un maggior consumo dell'acqua erogata derivante da Perdite occulte, **conseguenti a rottura che ha dato luogo ad un danno indennizzabile**.
L'importo dovuto viene corrisposto se il consumo di acqua, come da fattura di pagamento emessa dall'Azienda erogatrice del servizio idrico, risulta **superiore alla media storica dei consumi addebitati nelle due annualità precedenti**, riproporzionata al periodo di fatturazione (trimestre, semestre ecc.) entro il quale si è verificato l'evento dannoso, maggiorata del 50%.
Se l'utenza è stata attivata da meno di due anni si fa riferimento alla media storica dei consumi inerente al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza. In caso di prima fattura, la media storica dei consumi corrisponderà al doppio del minimo contrattuale impegnato.
L'entità dell'importo viene calcolato applicando, al maggior consumo così calcolato, le tariffe vigenti al momento del Sinistro per tipologia di servizio.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di euro 500,00, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.
Dal pagamento verranno detratti eventuali rimborsi ricevuti da polizze stipulate a copertura con l'Azienda erogatrice del servizio idrico o eventuali riduzioni di importo della fattura eccedente previste dal contratto di fornitura.

Come viene calcolato il maggior consumo d'acqua da perdite occulte?

Esempio
Consumo di acqua da fattura dell'azienda erogatrice: 150 mc
Media storica dei consumi, maggiorata del 50%: 120 mc
Tariffa dell'azienda erogatrice: 1 euro/mc
Indennizzo: euro 30 pari a (150-120) mc x 1euro/mc

Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua e/o altri liquidi condotti a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature, il tutto se al servizio del Fabbricato o del maggior Immobile di cui forma eventualmente parte o di Fabbricati contigui.

Che cosa non è assicurato
Sono esclusi:
- **i danni derivanti da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;**
- **i danni alle Merci e provviste poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.**

Ci sono limiti di copertura
Il pagamento dell'indennizzo avviene:
- **con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

Per le Merci e le provviste poste in locali interrati o seminterrati il pagamento dell'indennizzo avviene, per ogni Sinistro, fino a concorrenza del limite di indennizzo pari 20% della somma assicurata con la Partita "Contenuto", fermi la Franchigia e i limiti sopra indicati.

Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature

Relativamente agli Immobili assicurati, la garanzia comprende le "Spese di demolizione e ripristino" di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua o altri fluidi.

Ci sono limiti di copertura
Il pagamento dell'indennizzo avviene:
- **con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

Spese di ricerca senza danno materiale e diretto

Relativamente agli Immobili assicurati, Generali Italia indennizza le spese di ricerca, di riparazione o la sostituzione delle tubature anche interrate (e relativi raccordi) degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato la cui rottura o occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta o altri fluidi anche in assenza di danni materiali e diretti ai beni assicurati. Sono inoltre rimborsate le eventuali spese, strettamente connesse e necessarie, di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e/o "Bungalows case mobili o in legno".

Che cosa non è assicurato
Sono escluse le spese di ricerca derivanti da:
- **infiltrazione di acqua piovana;**
- **gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro;**
- **gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del Fabbricato;**
- **occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.**

Ci sono limiti di copertura
Il pagamento dell'indennizzo avviene:
- **con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo di euro 2.000,00, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas

Relativamente agli Immobili assicurati, in caso di dispersione di gas, relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato posti al servizio degli Immobili assicurati e accertata dal servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione, Generali Italia indennizza:
- le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire il tratto di condotta (intesa come insieme di tubazioni, curve, raccordi e accessori) che ha dato origine alla dispersione di gas;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per demolire o ripristinare le parti dell'Immobile assicurato.

Che cosa non è assicurato

Sono escluse tutte le spese, diverse da quelle elencate, necessarie per rendere conformi alle norme di legge gli impianti al servizio dell'Immobile.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:
- **con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

Se il servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione, accertata l'avvenuta richiesta di intervento dell'Assicurato, non è intervenuto per qualsiasi motivo, il pagamento dell'indennizzo avviene, per ogni Sinistro, con applicazione dello Scoperto del 20% con il minimo pari alla Franchigia sopra indicata.

Fenomeno elettrico

Generali Italia indennizza, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. c), i danni materiali e diretti ai beni assicurati con le Partite "Immobile", "Contenuto" causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica).

Che cosa non è assicurato

Generali Italia non indennizza i danni:
a) alle Macchine elettroniche;
b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
c) che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni che si verificano durante le operazioni di collaudo o prova;
d) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
e) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:
- **con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

Spese di ripristino beni di interesse storico o artistico

In caso di Sinistro al Fabbricato assicurato indennizzabile a termini della Garanzia "Incendio e altri eventi", Generali Italia indennizza i costi di restauro e le spese necessarie di seguito specificate, relativamente agli Elementi architettonici e decorativi di pregio presenti nelle ubicazioni indicate nella Scheda riepilogativa.
Sono inoltre assicurati per le seguenti attività funzionali al restauro delle pertinenze di pregio architettonico, decorativo e artistico:
- Trasporto, montaggio, smontaggio e noleggio di impalcature, ponteggi, trabattelli e mezzi di sollevamento;
- Analisi di laboratorio, resesi necessarie per le operazioni di restauro;
- Costi per la documentazione di restauro richiesta dalla Soprintendenza di riferimento.

Che cosa non è assicurato

In caso di perdita o distruzione totale e di conseguente oggettiva impossibilità a restaurare gli Elementi architettonici e decorativi di pregio la Garanzia non opera.
Sono esclusi i danni agli Elementi architettonici e decorativi di pregio che si trovano ubicati all'esterno o parzialmente all'esterno del Fabbricato (loggiati, androni, cortili, grotte artificiali, etc.).

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda

Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa con i seguenti sotto limiti di indennizzo per metro quadro di superficie danneggiata:

- **per affreschi e/o dipinti murali figurativi e/o decorativi, intonaci graffiti a calce, sinopie, con l'esclusione di intonaci monocromi, limite massimo di indennizzo a mq di euro 1.500,00;**
- **stucchi, gessi, mosaici parietali, rivestimenti marmorei, bassorilievi e simili, inseriti o facenti parte di elementi strutturali e/o di apparati decorativi fissi ed amovibili, limite massimo di indennizzo a mq di euro 1.500,00;**
- **boiserie (rivestimenti murali di legno decorati con intarsi o dipinti), soffittature a cassettone decorati o scolpiti, limite massimo di indennizzo a mq di euro 1.000,00;**
- **elementi architettonici di pregio quali: balaustre, colonne marmoree, capitelli, caminetti, escluso pavimenti, limite massimo di indennizzo a mq di euro 1.000,00.**

Che obblighi ho

Tutti i costi di restauro devono essere preventivamente visionati e autorizzati da Generali Italia, previo invio di preventivi dettagliati su carta intestata degli specialisti coinvolti nei lavori di ripristino.

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

---

1 *A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile.*
2 *A parziale deroga dell'art. 1893 e 1898 del Codice Civile.*
4 *Come disciplinate dalla Legge n. 76/2016.*
5 *Ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.*

IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI - GARANZIA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

CONDIZIONI SPECIFICHE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Allagamento	Eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto non dovuto ad Alluvione Inondazione, Esondazione e a rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici.
Alluvione, Inondazione, Esondazione	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
Archivi	Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli "Archivi informatici".
Archivio Informatico	Insieme di Dati e/o di Software memorizzati su Supporti di dati.
Arredamento	Mobili, arredi e dotazioni di ufficio o dell'esercizio commerciale, mobili e dotazioni di laboratorio, d'officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali. Se i locali sono in affitto, sono compresi tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme, aggiunti dall'Assicurato locatario.
Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzature	Macchinari, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che sono loro naturale complemento), impianti non rientranti nella voce Fabbricato e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A., serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; attrezzature industriali e commerciali, quali attrezzature di officina, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale, attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, utensili. Sono compresi impianti di Energie rinnovabili se installati a terra o comunque non sul Fabbricato. Sono comprese le "Macchine Elettroniche". **Sono esclusi i veicoli iscritti al PRA e quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni:** • **Archivi** • **Archivi informatici** • **Valori**
Bomba d'acqua	Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.
Danni diretti	Danno direttamente causato da evento garantito in polizza.
Danni Materiali	Distruzione o deterioramento di beni che possono essere fisicamente determinati.
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Esplodenti	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: - a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad Esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato	L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni **Sono esclusi i fabbricati in costruzione.** **È inoltre escluso quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni:** • **Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura** • **Terreni**
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Franchigia	Importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro
Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Hardware	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (ad es video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.
Impianti fissi al servizio del Fabbricato	I seguenti impianti fissi al servizio del Fabbricato: idrici, igienico-sanitari, fotovoltaici e solari termici, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme.
Impianti di energie rinnovabili	Impianti solari termici, impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse) turbine idroelettriche, comprese le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi anche se di fondazione o interrate
Impianto solare termico	Si compone di moduli solari (pannelli), serbatoio, strutture di sostegno ed ogni altro componente ad esso strettamente connesso. L'impianto deve essere conforme alla norma UNI EN vigente al momento dell'installazione.
Implosione	Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Internet	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, impianti di allarme, apparecchiature telefoniche, ecc.) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. **Sono incluse le Macchine elettroniche portatili.** **Sono esclusi:** - Fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, Serramenti che, pur avendo componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (ad esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari, ecc.); - beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita; - giochi elettronici.

Macchine elettroniche Portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate ed usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
Malattia pandemica o epidemica	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Massimale o Limite di indennizzo	Importo massimo corrisposto per Sinistro che esaurisce gli obblighi da parte di Generali Italia in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla Somma assicurata.
Merci	Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione che sono già stati versati.
Negozio leader	Esercizio situato all'interno di un Centro commerciale che occupa la maggior parte della superficie di vendita del Centro commerciale stesso, per una quota comunque non inferiore al 20% della medesima.
Partita	Insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un'unica somma.
Piano fuori terra	Il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in almeno il 50% del suo perimetro ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante o comunque rispetto a quest'ultima a una quota non inferiore a trenta centimetri.
Punti perimetrali	Le pareti perimetrali esterne dell'Immobile o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
Rapina	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Scoperto	Importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Somma assicurata	L'importo che rappresenta il massimo esborso da parte di Generali Italia in relazione alle garanzie prestate.
Struttura Antisismica	Struttura costruita in modo conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Presidente Consiglio Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e/o integrazioni.
Struttura in Bioedlizia	Fabbricato con strutture portanti e pareti esterne in materiali incombustibili e/o in Legno lamellare; nelle pareti esterne in materiali incombustibili è tollerata la presenza di materiali combustibili fino al 10% delle loro singole superfici oppure fino al 30% se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari.

Struttura in acciaio	Fabbricato con strutture portanti realizzate in acciaio e pareti esterne e copertura del Tetto in materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie.
Struttura in legno	Fabbricato con strutture portanti, pareti esterne, solai, armature e coperture del Tetto realizzate prevalentemente in legno con la tolleranza anche di altri materiali combustibili e non combustibili e con presenza di materiale plastico, escluse le coibentazioni, al massimo fino al 20%; il tutto costruito con modalità che garantiscono adeguata solidità, robustezza.
Strutture in muratura o altro	Strutture non antisismiche costruite con strutture portanti in muratura o materiali diversi da cemento armato o legno o acciaio o Bioedilizia.
Strutture in cemento armato	Strutture portanti verticali e orizzontali in cemento armato, non antisismiche. Sono tollerate e pertanto non costituiscono aggravamento del rischio: - le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso; - le armature del tetto in legno.
Supporto, Supporto di Dati	Materiale fisso e/o intercambiabile ad uso memoria di massa, per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.
Terreni	Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione, contabilizzati nell'attivo dello Stato patrimoniale ai sensi dell'art. 2424 del Codice civile (voce "B-II", numero 1).
Terrorismo	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tipo costruzione	Caratteristiche costruttive del fabbricato.
Tetto-Copertura-Solai	- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); - copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; - solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Virus	Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando: a. una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; b. una non utilizzabilità dei Dati, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; c. una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei supporti. Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Sisma

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Sisma solo se i beni stessi si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Le garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a Fabbricati che hanno le "Caratteristiche costruttive" sotto riportate.
Le scosse registrate nelle **72 ore successive** ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro".

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'indennizzo avviene:
- **con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.**

Caratteristiche costruttive dell'Immobile per i danni da Sisma

La copertura per danni da Sisma opera se il Fabbricato assicurato nonché l'intera costruzione di cui forma eventualmente parte ha caratteristiche corrispondono a quanto dichiarato nella Scheda Riepilogativa alla voce "Tipo costruzione": Struttura antisismica, Struttura in cemento armato, Struttura in legno, Struttura in bioedilizia , Struttura in acciaio, Struttura in muratura o altro.

In caso di Sinistro, se le caratteristiche costruttive del Fabbricato sono difformi da quelle dichiarate nella Scheda Riepilogativa alla voce "Tipo costruzione", ai fini della liquidazione si applica quanto disposto dall'art. 1.1 Dichiarazioni del Contraente delle Condizioni Generali che regolano il contratto e pertanto il Contraente può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo[1].

Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato ed è crescente secondo l'ordine che segue:

Tipo costruzione:	**Struttura antisismica**
	Struttura in cemento armato
	Struttura in legno
	Struttura in bioedilizia
	Struttura in acciaio
	Struttura in muratura o altro

Alluvione, Inondazione, Esondazione

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Alluvione, Inondazione e Esondazione.
Sono considerate singolo evento le manifestazioni di tale fenomeno verificate nelle **72 ore** dalla prima manifestazione.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'indennizzo avviene:
- **con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.**

Frana

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Frana. Sono considerati come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia, in caso di Sinistro, indennizza all'Assicurato la somma liquidabile in base alla polizza diminuita, per ciascuna Partita assicurata, dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa.
In nessun caso Generali Italia indennizza, per ciascuna Partita e per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore al "Limite di indennizzo" indicato nella Scheda Riepilogativa.

Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

Se è attiva anche la Garanzia Incendio e altri eventi, Generali Italia indennizza, anche in eccedenza alle Somme assicurate e a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro":

a) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni che rientrano nelle Partite "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzature" e "Rimanenze" quando tali spese si rendono necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa colpiti da Sinistro;
b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo dovuto e fino ad un massimo di 50.000,00 euro.

In quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale "Aumento limiti per le spese sostenute in conseguenza di Sinistro" Generali Italia indennizza, per l'ubicazione a cui la garanzia si riferisce, anche in eccedenza alle Somme assicurate e a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro":

c) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni che rientrano nelle Partite "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzature" e "Rimanenze" quando tali spese si rendono necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa colpiti da Sinistro;
d) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo dovuto e fino ad un massimo di 300.000,00 euro.

Garanzia opzionale

Allagamento e Bombe d'acqua

Ad integrazione della Garanzia "Danni da Alluvione, Inondazione e Esondazione", nell'ambito delle relative somme assicurate e limiti di copertura, a parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. c), Generali Italia indennizza anche i danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati da Allagamento e Bombe d'acqua.

Che cosa non è assicurato

Ferme le altre esclusioni e limitazioni previste per la Garanzia Alluvione, inondazione e esondazione, la presente estensione di garanzia non comprende i danni:

- **ai "Terreni";**
- **a tutti i beni mobili posti all'aperto.**

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa.

Generali Italia indennizza, per uno o più Sinistri che si verificano nella stessa annualità assicurativa, un importo massimo pari al 30% delle singole Somme assicurate per Alluvione, Inondazione, Esondazione, col limite massimo complessivo per Sinistro e per annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa.
Per la parte di danno relativa ai locali interrati e seminterrati e, se assicurati, ai beni in essi contenuti, Generali Italia indennizza, per uno o più Sinistri avvenuti nella stessa annualità assicurativa, un importo massimo pari al 15% delle singole Somme assicurate per Alluvione, Inondazione, Esondazione, col sottolimite complessivo per Sinistro e per annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa

Art. 1.2 Beni Assicurati

Sono assicurati, se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative Somme assicurate, i beni – mobili o immobili, sottotetto o all'aperto, anche di proprietà di terzi, che rientrano nelle seguenti Partite di pertinenza dell'attività dichiarata:

- **"Fabbricato";**
- **"Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario ed Attrezzatura";**
- **"Terreni"**

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa.

I Terreni sono assicurati a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 "Assicurazione parziale – Regola proporzionale" delle Norme che Operano in caso di Sinistro, a titolo di rimborso

dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso ad una condizione pari a quella precedente al Sinistro.

Nella Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" **non sono compresi i veicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico)** salvo diversa pattuizione tra le parti.

Sono compresi i mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al PRA.

Se è attivata anche la garanzia Incendio e altri eventi, in presenza della Partita "Fabbricato" o della Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", può essere attivata anche la seguente Partita:
- **"Rimanenze": "Arredamento", "Merci".**

L'assicurazione è prestata:
- per **"Fabbricato"**, in base **al costo di ricostruzione a nuovo**, escluso soltanto il valore dell'area;
- per **"Merci"**, si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni artigianali e industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali;
- per gli **Archivi** e i **Supporti di Dati**, in base al costo di riparazione o di ricostruzione.

Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Possono essere assicurati anche beni di terzi?
Si è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività produttiva che si trovino nell'area in cui detta attività è esercitata.
AVVERTENZA: il valore di tali beni deve essere compreso nella somma assicurata della Partita di cui fa parte il bene di terzi.

Beni presso altre ubicazioni

L'assicurazione delle Partite "Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario ed Attrezzatura" e "Rimanenze" è estesa ai beni assicurati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Ci sono limiti di copertura

Per i beni che rientrano nella Partita "Rimanenze" posti in ubicazioni diverse da quelle indicate nella Scheda Riepilogativa, locali di terzi l'assicurazione è prestata con il Limite di indennizzo del 10% della Somma assicurata con la relativa Partita e comunque con il massimo complessivo di 50.000,00 euro, fermi gli Scoperti previsti dal contratto e indicati nella Scheda Riepilogativa.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi:

a) i danni conseguenza del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;

b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio;

c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono inoltre esclusi i danni:

d) di smarrimento dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti dall'Assicurazione;

e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse al diretto effetto degli eventi assicurati sulle cose assicurate;

f) conseguenti, in tutto o in parte, a:
- **alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;**
- **utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;**
- **trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi Virus;**

Se i suddetti eventi sono causa di altri danni non specificatamente esclusi, Generali Italia è obbligata solo per la parte di danno che non rientra nelle esclusioni.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili:

- **gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione nonché i beni in essi contenuti;**
- **che sono in costruzione o se già assicurati con altra assicurazione per i medesimi rischi previsti dalla presente Garanzia Calamità naturali ed eventi catastrofali.**

<u>Esclusioni specifiche per danni da Sisma:</u>

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:
a) da Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguenti a Sisma, in quanto coperti dalla specifica Garanzia;
b) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
c) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
d) causati da maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina.
e) che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

<u>Esclusioni specifiche per danni da Inondazione, Alluvione, Esondazione:</u>

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni::
a) da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
b) da variazione della falda freatica;
c) causati da Frane;
d) causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
e) che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.
Sono inoltre esclusi i danni:
f) alle Rimanenze poste all'aperto;
g) alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
h) alle Merci poste in locali interrati o seminterrati.

<u>Esclusioni specifiche per danni da Frana:</u>
Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:
a) da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione;
b) causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
c) causati da frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali, se il il franamento si è verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori;
d) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
e) a cose mobili all'aperto;
f) causati da frane già note o potenzialmente già note.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni:
a) subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
b) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati;
c) da Allagamento e Bombe d'acqua.

Art. 3.2 Cose escluse dall'assicurazione

Cose escluse dall'assicurazione:
a) Beni in leasing se già assicurati per gli stessi rischi con altro contratto di assicurazione;
b) gioielli, pietre e metalli preziosi;
c) collezioni e oggetti d'arte di valore singolo superiore a 2.500,00 euro;
d) boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;
e) merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
f) aeromobili e natanti.

Art 3.3 Scoperto a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto lo Scoperto, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla Polizza diminuita della percentuale di Scoperto convenuta nei limiti previsti dal DM n. 18 del 30 gennaio 2025. L'Assicurato non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, assicurare lo Scoperto con altro contratto.

Cosa è lo scoperto?
Lo Scoperto è un importo, espresso in misura percentuale, calcolato sull'indennizzo liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Esempio
Somma assicurata Fabbricato: 100.000,00 euro
Valore del danno: 90.000,00 euro
Scoperto: 15% del danno
Importo Scoperto percentuale: euro 13.500,00 (pari al 15% dell'ammontare del danno di euro 90.000)
Indennizzo liquidato: 76.500,00 euro (pari a 90.000,00-13.500,00 euro)

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La copertura opera per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa situate nel territorio della Repubblica Italiana della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano..

Che obblighi ho?

Art. 5.1 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare i locali dove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni che sono necessarie. L'esercizio di questo diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità – Danni ai beni – Eventi Naturali – Calamità naturali ed eventi catastrofali

Le coperture prestate con le Garanzie In Solidità – Danni ai beni - Eventi Naturali – Calamità naturali ed eventi catastrofali hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno di attivazione indicato nella Scheda Riepilogativa, se in quel momento il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento. Restano ferme le scadenze stabilite nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.
Se le Garanzie ne sostituiscono, senza interruzione, altre in corso con Generali Italia per gli stessi rischi, durante il suddetto periodo di inefficacia di 15 giorni, operano le condizioni previste per la Garanzie sostituite.

Art. 6.2 Disattivazione delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità – Danni Ai Beni – Eventi Naturali – Calamità naturali ed eventi catastrofali

La disattivazione della Garanzia base Calamità naturali ed eventi catastrofali può essere effettuata solo in maniera congiunta per tutte le coperture attivate: Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana.

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Art. 7.1 Il riepilogo delle Somme assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del presente contratto.

---

1 *ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.*

IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile proprietà dell'immobile

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia, di quanto questi è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni Materiali e Danni Corporali involontariamente cagionati a terzi, in qualità di proprietario del Fabbricato o di parte di detti stabili la cui ubicazione è indicata nella Scheda Riepilogativa. Questo Fabbricato è adibito ad attività ricettiva identificata dal codice attività anch'esso indicato nella Scheda Riepilogativa nonché ad attività accessorie.

La garanzia comprende anche la responsabilità civile connessa a:

a) impianti fissi al servizio del Fabbricato compresi gli ascensori e le antenne nonché tutto quanto è considerato Immobile per natura o destinazione; i danni derivanti da spargimento d'acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture accidentali degli impianti suddetti;
b) Serramenti, porte, finestre, tappezzerie e rivestimenti, affreschi, statue e decorazioni che devono essere presenti nel Fabbricato prima di essere occupati dal locatario;
c) le dipendenze, anche staccate, site negli spazi adiacenti e pertinenti nonché le recinzioni;
d) gli spazi adiacenti e pertinenti al Fabbricato comprese le aree tenute a giardino ma con l'esclusione di strade, anche pedonali, e aree adibite alla circolazione di veicoli o a parcheggio;
e) la qualità di condomino, per i danni causati dalle parti comuni, limitatamente alla quota di responsabilità e con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera, fino a concorrenza del 20% del Massimale per Sinistro indicato in polizza per la presente Garanzia, per i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno risarcibile ai termini della presente Garanzia.

Quali responsabilità incombe sul proprietario di un fabbricato?

La responsabilità civile del proprietario di un fabbricato è soggetta a un regime rigoroso perché, a fronte di richieste risarcitorie di terzi conseguenti alla rovina (totale o parziale) dell'edificio deve essere lui a provare che essa non è dovuta a difetto di manutenzione od è, eventualmente, dovuta a vizio di costruzione mentre in caso di danni a terzi non dovuti a rovina, per evitare la sua responsabilità, deve addirittura provare che si tratta di un caso fortuito.

Dal momento che il possesso dei locali permane in capo al proprietario anche quando questi sono concessi in locazione (il conduttore ne ha solo la detenzione) la responsabilità del proprietario permane in gran parte anche in caso di locazione (viene ovviamente meno parte della responsabilità legata alla conduzione dei locali).

Art. 1.2 Committenza lavori – Qualifica di terzi

Per i danni causati da lavori edili di qualunque tipo nonché da lavori di installazione, posa in opera, riparazione, rimozione di pertinenze e accessori del Fabbricato la garanzia opera esclusivamente se l'Assicurato affida detti lavori, in qualità di committente, ad imprese o prestatori d'opera **nel rispetto della legislazione vigente**.
In tal caso la garanzia copre anche gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti da prestatori di lavoro nello svolgimento dei lavori suddetti, se dall'evento derivano la morte o lesioni personali **dalle quali deriva un'invalidità permanente non inferiore al 6%**, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art.13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38. **La garanzia opera esclusivamente se i lavori vengono affidati a imprese o prestatori d'opera in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro**.
La garanzia opera anche:

- per danni imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività suddette e delle quali l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge;
- per azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non comprende i danni derivanti da lavori che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 81/2008 (artt. 88 e segg.) oppure comportanti sopraelevazioni, ampliamenti, demolizioni.

Inoltre non sono considerati terzi le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, nonché (salvo i casi di committenza di cui al primo comma di questo articolo) tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione ad attività avente per oggetto il Fabbricato e le relative pertinenze e accessori.
Si precisa che sono considerati terzi coloro che prestano servizi relativi alla conduzione del Fabbricato assicurati (per es. pulizia, sorveglianza ecc.) e che subiscono, a seguito di una fattispecie di rischio imputabile alla proprietà dello stesso, una lesione o un danneggiamento durante lo svolgimento delle loro mansioni **se tale lesione o danneggiamento non è conseguenza delle mansioni svolte**.

Art. 1.3 Danni subiti da coloro che occupano il Fabbricato

Per i danni da interruzioni o sospensioni di attività o da mancato uso dei Fabbricati subiti da coloro che li occupano **il limite del 20% del Massimale per Sinistro, previsto dall'art. 1.1 "Garanzia Responsabilità Civile proprietà dell'immobile", costituisce anche il massimo esborso di Generali Italia per anno assicurativo. Se detto limite supera l'importo di euro 200.000,00 si intende operante quest'ultimo limite.**

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni a cose detenute da coloro che occupano il Fabbricato causati da lavori edili di qualunque tipo nonché da lavori di installazione, posa in opera, riparazione, rimozione di pertinenze e accessori.

Come funziona il limite di copertura per i danni da interruzione di attività?

Esempio

Massimale per sinistro: euro 1.000.000

Limite di risarcimento per interruzione di attività di terzi: euro 200.000 per sinistro (pari al 20% di euro 1.000.000)

Limite di risarcimento per interruzione di attività di coloro che occupano i locali assicurati: euro 150.000 (pari al valore più basso tra il 20% di euro 1.000.000 e euro 150.000)

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Non sono considerati terzi:

1) **quando l'Assicurato è una persona fisica: il titolare stesso, il coniuge, le persone con cui l'Assicurato ha in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia;**
2) **quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che sia legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);**
3) **le società le quali - rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica - sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate[1], nonché gli amministratori delle medesime.**

Sono inoltre esclusi i danni:

a) **che derivano dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
b) **che derivano da detenzione od impiego di esplosivi;**
c) **di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;**
d) **di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;**
e) **da lavori svolti all'interno di cisterne, serbatoi, vasche e altri luoghi qualificabili come ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del DPR 177/2011;**
f) **a cose trasportate, rimorchiate, sollevate anche con l'ausilio di impianti fissi al servizio del Fabbricato;**
g) **da circolazione, anche in aree di pertinenza del Fabbricato equiparate a strade di uso pubblico, di veicoli a motore nonché di natanti a motore e di aeromobili;**

h) da Furto;

i) a cose altrui da Incendio, Esplosione o Scoppio;

j) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo;

k) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità del Fabbricato;

l) da impiego di macchinari o impianti che sono condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non ha compiuto il sedicesimo anno di età;

m) dei quali l'Assicurato deve rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivanti dalla legge;

n) che derivano da attività svolte da coloro che occupano il Fabbricato e, in ogni caso, dei quali l'Assicurato deve rispondere[2];

o) alle cose che si trovano sui veicoli o al loro interno (in caso di danni a veicoli);

p) derivanti da Atto cyber e Incidente cyber.

q) di qualunque natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:

- **inquinamento;**
- **interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;**
- **alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimentio minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Franchigia per danni a cose

Per i danni a cose si applica una Franchigia assoluta di euro 150,00 per Sinistro e per danneggiato.

Quando e come devo pagare?

Art. 4.1 Conteggio del premio

Il premio relativo alla presente Garanzia si intende conteggiato in base ad elementi di rischio che non possono variare. Il Contraente dichiara quindi al momento dell'attivazione di questa Garanzia il valore del Fabbricato - come indicato in Scheda Riepilogativa, nell'ambito della Garanzia Incendio, alla rispettiva Partita che corrisponde al valore del Fabbricato assicurati determinato ai sensi dell'art. 1.2 "Beni assicurati" della Garanzia Incendio e altri eventi, escludendo soltanto il valore dell'area. Detto valore viene preso a base per il calcolo del premio annuo relativo alla presente Garanzia.

Che obblighi ho

Se nel corso della durata del presente contratto questo valore eccede l'importo indicato nella Scheda Riepilogativa, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia in base all'art. 7 "Dichiarazioni del Contraente" del Modulo Generale. Se l'Assicurato omette, non intenzionalmente, di segnalare questa variazione in aumento Generali Italia rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile se la variazione risulta non superiore al 15%.
L'indicizzazione prevista dall'art. 12 "Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e mezzi di pagamento del premio" del Modulo Generale si applica anche al valore del Fabbricato, indicato in polizza alla voce suddetta.

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

---

1 *Ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.*
2 *Ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.*

NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

L'attivazione della Garanzia Responsabilità Civile proprietà dell'Immobile richiede l'attivazione della Garanzia Incendio ed altri eventi.

Cosa significa perdere lo sconto previsto per l'attivazione congiunta di due Garanzie?

Esempio

Premio Garanzia Incendio: euro 200 (se attivata senza la Garanzia Furto)

Premio Garanzia Furto: euro 300 (se attivata la Garanzia Incendio)

Premio Garanzie Incendio + Furto (entrambe attive): euro 475 pari a euro (200+300) con lo sconto del 5%

Se nel corso dell'assicurazione è disattivata la Garanzia Incendio il premio della Garanzia Furto ritorna ad euro 300 senza l'applicazione dello sconto del 5%.

Che obblighi ho?

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata in base alle condizioni di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia può recedere da una o più Garanzie:

- **dandone preavviso all'altra parte nelle forme previste dall'art. 9 "Comunicazione tra le Parti" del Modulo Generale;**
- **entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo**

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.
Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.
Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Premessa

gruppo per è una società italiana leader nell'erogazione di servizi di salvataggio e risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle attività che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, evento atmosferico, inquinamento e calamità naturali. Grazie alla capillare organizzazione sull'intero territorio nazionale, le tecnologie all'avanguardia e ai prodotti e alle procedure brevettati con l'Università di Pavia, **gruppo per** è in grado di Intervenire rapidamente per limitare i danni nel più beve tempo possibile e risolvere con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con **gruppo per** in forza della quale, con l'attivazione della Garanzia "Incendio e altri eventi", l'Assicurato diventa membro del programma Pronto Intervento del **gruppo per**, garantendosi in questo modo la facoltà di fruire dei seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un Numero Verde **800 22 11 33** (dall'estero **+39 02 8295 1122**) attivo 24 ore su 24, 365 giorno l'anno, per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di Sinistro.
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati.
- Sopralluogo sul luogo del Sinistro in tempi prestabiliti.
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica.
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale.
- Partecipazione ai seminari tecnici **gruppo per**.

L'Assicurato può scegliere di non avvalersi del programma Pronto Intervento del **gruppo per** e di rivolgersi quindi ad altre società specializzate. In ogni caso restano fermi gli obblighi che sorgono in caso di Sinistro e le condizioni d'indennizzabilità previste dalla Garanzia "Incendio e altri eventi".

Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento gruppo per

Il presente programma di Pronto intervento è operante **per qualsiasi tipologia di Sinistro indennizzabile** ai termini della Garanzia "Incendio e altri eventi" della presente polizza.

Come attivare il servizio in caso di emergenza Sinistro

- Contattare tempestivamente il **numero verde 800 22 11 33** (dall'estero **+39 02 8295 1122**)
- Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, numero di polizza assicurativa ed un recapito telefonico.
- Un Responsabile Tecnico di **gruppo per** fornisce immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore in tutta Italia).

- Durante il sopralluogo il Project Manager di **gruppo per** identifica le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati e la rapida ripresa dell'attività ed emette **la relativa proposta tecnico economica.**
- Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze dell'Assicurato.

A seguito della denuncia del Sinistro, il Contraente/Assicurato può altresì essere contattato ai riferimenti indicati in sede di stipula della polizza o in apertura del danno, direttamente da **gruppo per** ai fini della fruizione del servizio.

Ci sono limiti di copertura

Relativamente ai danni:

- **afferenti alla Garanzia opzionale Fenomeno elettrico (Art. 7.1 "Garanzie opzionali" della Garanzia "Incendio e altri eventi");**
- **afferenti alla Garanzia Lastre esterne (Art. 1.2 "Beni Assicurati" della Garanzia "Incendio e altri eventi")**
- **afferenti alla garanzia Acqua Condotta e Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature (Art. 7.1 "Garanzie opzionali" della Garanzia "Incendio e altri eventi");**

l'intervento è limitato ai casi in cui l'indennizzo complessivo è prevedibilmente superiore a euro 15.000,00.

In ogni caso il Servizio Pronto Intervento di gruppo per non opera se il Contraente/Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare e, in ogni caso, può essere oggetto di recesso da parte di Generali Italia in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni.

Servizio Trasparenza – Informazioni sul servizio

- Per ogni prestazione di **gruppo per** non prevista dal programma Pronto Intervento è effettuata eventualmente una specifica proposta tecnico economica e oggetto di stipulazione di apposito contratto.
- I costi per interventi relativi alle prestazioni d'opera previsti nelle singole proposte di intervento di **gruppo per** (a titolo esemplificativo: Opere di salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione oli protettivi – Ripristino funzionale con garanzia di macchinari– Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici – Risanamento di Fabbricati civili ed industriali – Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), sono a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, possono essere rimborsati da Generali Italia secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.
- I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo, sono indicativi e non vincolanti.
- **gruppo per** opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post Sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure di intervento **gruppo per** sono certificate ISO 9001.
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
- La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da **gruppo per** resta ad esclusivo carico della stessa.
- **gruppo per** opera nel pieno rispetto dei tempi e modi previsti dal piano tecnico economico di intervento.
- **gruppo per** non è responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro

Ferma la facoltà di avvalersi del programma Pronto Intervento gruppo per e comunque in aggiunta agli oneri che possono conseguire dall'attivazione di tale servizio, in caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia[1];

b) avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza[2];

c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
   - **il momento dell'inizio del Sinistro;**
   - **la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.**

   Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;

d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;

e) predisporre un elenco dettagliato di:
   - **danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;**
   - **a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.**

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo[3].

Relativamente ai "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di Sinistro spetta al Contraente d'intesa con Generali Italia compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo pagato in base alle condizioni di polizza non può tuttavia essere erogato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Relativamente alla Garanzia "Ricorso Terzi", l'Assicurato deve immediatamente informare Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- **esagera dolosamente l'ammontare del danno;**
- **dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;**
- **nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;**
- **adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
- **altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.**

Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.5 Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.2 "Obblighi in caso di Sinistro";
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.6 "Valore dei beni assicurati";
d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Tali operazioni sono impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.4 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a

qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.6 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per l'**"Immobile"** si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto l'edificio assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il **"Contenuto"** si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico;
- Per le **"Cose dei Clienti" e "Veicoli dei Clienti"** si stima il valore in relazione alla loro natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati e altre cause;
- per le **"Merci"** si stima il valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
  Per le Merci vendute in attesa di consegna il loro valore si stima in base al prezzo di vendita se le stesse non sono assicurate in proprio dall'acquirente e non risulta possibile sostituirle con Merci equivalenti rimaste illese.

Art. 1.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola Partita di polizza, secondo le norme che seguono:

- per i beni rientranti nella Partita **"Immobile"**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
  - il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**
  - il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del "supplemento di indennizzo" non potrà superare il doppio valore come sopra calcolato.**
- per i beni rientranti nella Partita **"Contenuto"** l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
  - il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
  - il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del "supplemento di indennizzo" non può superare il doppio valore come sopra calcolato.**
- per i beni rientranti nella Partita **"Lastre esterne"** l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
  - il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
  - il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del "supplemento di indennizzo" non può superare il doppio valore come sopra calcolato.**

In ogni caso:

- per **i beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore detraendo dal "valore a nuovo" un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per gli **Archivi** la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi;

Che cosa non è assicurato
Per Archivi è escluso il valore intrinseco inteso come valore d'affezione, artistico, scientifico o economico delle informazioni contenute negli Archivi stessi.

- per **Supporti di Dati** in base al costo di riparazione o rimpiazzo **con altre cose nuove eguali oppure equivalenti** per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

  Che cosa non è assicurato
  Per Supporti di Dati è escluso il valore intrinseco dei Dati informatici in essi contenuti. Per i Supporti di dati sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.

- per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;

- per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per le **"Macchine elettroniche"**, **se non assicurate nella relativa Partita del Modulo Protezione Digitale**, la determinazione del danno vale quanto di seguito riportato:

- per le **Macchine elettroniche escluso l'Hardware** si considera il costo di riparazione con il massimo:
  - del loro "valore a nuovo" per i beni per i quali non sono trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,
  - per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d'uso - intendendo per tale il "valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo";

- per l'**Hardware** si considera il costo di riparazione con il massimo:
  - del loro "valore a nuovo" per i beni per i quali non sono trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,
  - per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d'uso - intendendo per tale il "valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo";

Per i beni rientranti nella Partita **"Merci"** la determinazione del danno si ottiene deducendo dal valore che le Merci avevano al momento del Sinistro il valore delle Merci illese ed il valore ricavabile dalle Merci danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Se a seguito di Sinistro risultano danneggiate le Merci vendute in attesa di consegna e se non sono assicurate dall'acquirente e non risulta possibile sostituirle con equivalenti Merci illese, la determinazione del danno è basata sul prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà risultare dalle prescritte scritture.

Art. 1.8 Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore delle Partite Fabbricato e Contenuto, valutato in base ai criteri dell'art. 1.6 "Valore dei beni assicurati", eccede al momento del Sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale Partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del Sinistro.
Per i sinistri di importo inferiore al 5% della somma assicurata per ciascuna delle sopraindicate Partite colpite da Sinistro e con il massimo complessivo di euro 3.500,00, non si fa luogo all'applicazione del disposto del precedente comma e quindi l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro". Nell'effettuare la valutazione del Sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in contratto.

Per Valori, Archivi e Supporto di Dati l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".
Per le Partite Giardini e Parchi, Lastre esterne, Merci in refrigerazione, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Per le "Cose dei Clienti" e i "Veicoli dei clienti" il capitale assicurato indicato in polizza rappresenta il massimo indennizzo per Cliente e per Veicolo. Se il numero dei posti letto al momento del sinistro è superiore a quello indicato nella Scheda Riepilogativa, il massimo risarcimento per Cliente e per Veicolo viene proporzionalmente ridotto.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati come un unico Cliente e il limite di garanzia per le Cose dei Clienti viene elevato del 50%.

Come opera la regola proporzionale?

Esempio
Somma assicurata per la Partita Contenuto: euro 50.000
Sinistro con danni materiali e diretti: euro 40.000
Valore Partita Contenuto al momento del sinistro: euro 60.000
Somma assicurata per la Partita Contenuto maggiorata del 10%: euro 55.000

Dal momento che il valore della Partita al momento del sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata, l'indennizzo è calcolato in euro 36.666,67 pari a euro 40.000 x 55.000/60.000)

Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.
Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Per i beni rientranti nelle Partite "Immobile", "Contenuto" e "Lastre esterne" il "supplemento di indennizzo", se previsto, è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Indennizzo separato per ciascuna Partita
Si conviene fra le parti che, in caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dal presente articolo, è applicato a ciascuna Partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo per ognuna di tali Partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia, per ciascuna Partita.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le Partite colpite.

Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell'importo minimo che può essere pagato in base alle risultanze acquisite, **se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso ed è previsto un indennizzo complessivo di almeno euro 50.000,00.**
L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:

- **non appena è disponibile una quantificazione minima del danno operata da Generali Italia e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;**
- **se fornisce prova inequivocabile a Generali Italia di aver predisposto la ripresa dell'attività ricettiva dichiarata.**

Se le somme assicurate per le Partite "Immobile" e "Contenuto" sono complessivamente:

- **inferiori o uguali a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 500.000,00 euro;**
- **superiori a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 1.000.000,00 di euro.**

Se il danno interessa le Partite **"Immobile" e "Contenuto"**, l'acconto relativo a tali Partite è calcolato senza tenere conto del "Valore a nuovo". Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul "supplemento di Indennizzo" che a lui spetta in base al "Valore a nuovo", che è determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa[4] verso il responsabile del sinistro, **a condizione che l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art. 1914 del Codice civile
- dall'art. 1.2 paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile" della Garanzia Incendio ed altri eventi.

IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI - GARANZIA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Programma di Pronto Intervento Gruppo per

Il programma Pronto intervento Gruppo per previsto per la Garanzia "Incendio e altri eventi" è operante nei medesimi termini anche per la Garanzia "Calamità naturali ed eventi catastrofali".

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, ferma la facoltà di avvalersi del programma Pronto Intervento Gruppo per e comunque in aggiunta agli oneri che possono conseguire dall'attivazione di tale servizio, l'Assicurato o il Contraente deve:

a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia;[5]
b) avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza;[6]
c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
  - **il momento dell'inizio del Sinistro;**
  - **la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.**

  Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
e) predisporre un elenco dettagliato di:
  - **danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;**
  - **a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.**

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.[7]
Per i "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di Sinistro spetta al Contraente, d'intesa con Generali Italia, compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'Indennizzo pagato in base alla copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- **esagera dolosamente l'ammontare del danno;**
- **dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;**
- **nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;**
- **adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
- **altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.**

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.1 "Obblighi in caso di Sinistro";
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.5 "Valore dei beni assicurati";
d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Si conviene che tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.3 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La Perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per il' **"Fabbricato"** si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il **"Terreno"** viene indicata una somma forfettaria a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 "Assicurazione parziale – Regola proporzionale" delle Norme che Operano in caso di Sinistro, a titolo di rimborso spese sostenute per il ripristino del terreno stesso (sbancamento, livellamento, ecc.), al fine di riportarlo alla situazione ante sinistro;
- per **"Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", "Arredamento"** , si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico con i limiti indicati al successivo articolo 1.6 Determinazione del danno;

- per le **"Merci"** si stima il valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

Art. 1.6 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- per i beni rientranti nella Partita **"Fabbricato"**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
  - il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi**;
  - il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.
- Per il "**Terreno**" l'importo del danno è dato dall'ammontare dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso ad una condizione pari a quella antecedente al Sinistro.
- per i beni rientranti nelle voci **"Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario ed Attrezzatura" e "Arredamento"** l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
  - il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
  - il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato per i beni rientranti nelle voci "**Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario ed Attrezzatura**", **e** "**Arredamento**", l'ammontare del danno è dato dal valore stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante .

In ogni caso:

- per **i beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore detraendo dal "valore a nuovo" un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per gli **Archivi, Supporto Dati** la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione od artistico o scientifico;
- per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per le **"Merci"** la determinazione del danno si ottiene deducendo dal valore che le Merci avevano al momento del Sinistro il valore delle Merci illese ed il valore che si può ricavare dalle Merci danneggiate nonché degli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

<u>Compensazione fra Partite</u>

Relativamente alle Partite "Fabbricato" e "Impianti non al servizio del Fabbricato Attrezzatura e Arredamento", se la Somma assicurata con la singola Partita, al momento del Sinistro, è maggiore del valore dei beni che costituiscono la Partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre Partite per le quali[8] , vi è insufficienza di assicurazione.

La suddetta ripartizione ha luogo per tutte le Partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal Sinistro.

La compensazione fra Partite opera solo nell'ambito dei beni assicurati nella stessa ubicazione

Come opera la compensazione fra partite?

Esempio

Partita Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature euro 50.000

Partita fabbricato: 100.000,00 euro

Valore Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature al momento del sinistro: euro 55.000

Valore Fabbricato al momento del sinistro: 90.000,00 euro

Totale partite Fabbricato e Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature: 150.000,00 euro

Totale valore Fabbricato e Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature al momento del Sinistro: euro 145.000,00 euro

In questo caso non viene applicata alla Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature" la regola proporzionale anche se il valore della Partita è superiore alla Somma assicurata (55.000>50.000) perché il valore delle due Partite assicurate pari a euro 145.000,00 euro non è superiore al totale delle due Partite assicurate al momento del Sinistro.

Art. 1.7 Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna Partita, valutato in base ai criteri dell'art. 1.5, eccede al momento del Sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale Partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del Sinistro.

Come si applica la regola proporzionale con tolleranza del 10%?

Esempio

Stima del Danno materiale e diretto ai beni assicurati con la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" provocato dal Sinistro: 40.000,00 euro

- Somma assicurata per la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura": 50.000,00 euro
- Somma assicurata per la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" maggiorata del 10%: 55.000,00 euro
- Valore della Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" al momento del Sinistro: 60.000,00 euro

Il valore della Partita al momento del Sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata.

Indennizzo liquidabile (salva l'applicazione di Franchigie o Scoperti previsti dal contratto) = 36.666,67

40.000,00 x (55.000,00/60.000,00) = 36.666,67

Per le "Cose dei Clienti" e i "Veicoli dei clienti" il capitale assicurato indicato in polizza rappresenta il massimo indennizzo per Cliente e per Veicolo. Se il numero dei posti letto al momento del sinistro è superiore a quello indicato nella Scheda Riepilogativa, il massimo risarcimento per Cliente e per Veicolo viene proporzionalmente ridotto.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati come un unico Cliente e il limite di garanzia per le Cose dei Clienti viene elevato del 50%.

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro **trenta (30) giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza presentazione di opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente o dell'Assicurato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.
Per i beni che rientrano nelle Partite "Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura " e "Arredamento", il "supplemento di indennizzo", se previsto, è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Il pagamento di tale supplemento è corrisposto, nell'ambito del limite di indennizzo previsto dal contratto, anche nei seguenti casi:

a) a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il Fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;
b) se viene scelta l'opzione di acquisto di altro Fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale; nel caso in cui il valore di acquisto è inferiore al limite di indennizzo, viene corrisposto il solo valore d'acquisto.

Indennizzo separato per ciascuna Partita
In caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dal presente articolo, è applicato a ciascuna Partita singolarmente considerata, , in quanto, ai soli effetti di questo articolo, si considera che, per ognuna di tali Partite è stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia, per ciascuna Partita.
I pagamenti effettuati per la singola Partita in base a quanto sopra previsto sono considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le Partite colpite.

Art. 1.9 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell'importo minimo che può essere pagato in base alle risultanze acquisite, **se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso ed è previsto un indennizzo complessivo di almeno euro 50.000,00.**
L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:

- **non appena sia disponibile una quantificazione minima del danno operata da Generali Italia e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;**
- **purché fornisca prova inequivocabile a Generali Italia di aver predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci.**

Se le somme assicurate per le Partite "Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", "Terreni" e "Rimanenze", sono complessivamente:

- **inferiori o uguali a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 500.000,00 euro;**
- **superiori a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 1.000.000,00 di euro.**

Se il danno interessa le Partite **"Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e "Arredamento"**, l'acconto relativo a tali Partite è calcolato senza tenere conto del "Valore a nuovo". Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul "supplemento di Indennizzo" che a lui spetta in base al "Valore a nuovo", che è determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 1.10 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa verso il responsabile del sinistro, **a condizione che l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art. 1914 del Codice civile
- dall'art. 1.2 paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile".

IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ

DELL'IMMOBILE DANNI AI BENI

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

Per la Garanzia di Responsabilità Civile proprietà dell'Immobile, la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.
L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.
Il Contraente o l'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione a Generali Italia di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Generali Italia non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non sono da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 1.3 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati

La Garanzie opera fino a concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione alla Garanzia medesima oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui al precedente articolo.
Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.
Se la garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di indennizzo pattuito.
Il "Massimale per Sinistro" rappresenta il limite massimo di risarcimento per ciascun Sinistro. Nell'ambito di esso:

- il "Massimale per persona" rappresenta il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascuna persona che è deceduta o ha subito lesioni corporali;
- il "Massimale per danni a cose" rappresenta il limite massimo di risarcimento per i danni a cose relativi a tutte le persone danneggiate.

Detti Massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Se i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscono di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.

---

1 *Art. 1914 del Codice Civile.*
2 *Art. 1913 del Codice Civile.*
3 *Art. 1915 del Codice Civile.*
4 *A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice Civile.*

Indice

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ	PAG.
STRUTTURA DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE	1
DEFINIZIONI	1
IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI	8
Che cosa è assicurato? Garanzia base	8
Art. 1.1 Rischi assicurati	8
Art. 1.2 Beni Assicurati	8
Che cosa NON è assicurato?	11
Art. 2.1 Esclusioni	11
Ci sono limiti di copertura?	12
Art. 3.1 Limiti di copertura	12
Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato	12
Dove vale la copertura?	13
Art. 4.1 Delimitazione territoriale	13
Con quali condizioni operative assicuriamo?	13
Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni	14

Che obblighi ho? 14
Art. 6.1 Buona fede 14
Art. 6.2 Diritto di ispezione 14
Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali 14
Art. 7.1 Garanzie opzionali 14
EVENTI CATASTROFALI 27
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 23
Scheda Riepilogativa 23

IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI - GARANZIA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI 24
Che cosa è assicurato? Garanzia base 27
Art. 1.1 Rischi assicurati 27
Art. 1.2 Beni Assicurati 29
Che cosa NON è assicurato? 30
Art. 2.1 Beni Assicurati 30
Ci sono limiti di copertura? 31
Art. 3.1 Limiti di copertura 31
Art. 3.2 Cose escluse dall'assicurazione 31
Art. 3.3 Scoperto a carico dell'Assicurato 32
Dove vale la copertura? 32
Art. 4.1 Delimitazione territoriale 32
Che obblighi ho? 32
Art. 5.1 Diritto d'ispezione 32
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 32
Scheda Riepilogativa 33
Quando comincia la copertura e quando finisce? 33
Art. 6.1 Operatività delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità – Danni ai beni – Eventi Naturali – Calamità naturali ed eventi catastrofali 33
Art. 6.2 Disattivazione delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità – Danni Ai Beni – Eventi Naturali – Calamità naturali ed eventi catastrofali 33

IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE 34
Che cosa è assicurato? 34
Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile proprietà dell'Immobile 34
Art. 1.2 Committenza lavori – Qualifica di terzi 34
Art. 1.3 Danni subiti da coloro che occupano il Fabbricato e\o Bungalows Case Mobili o in legno 35
Che cosa NON è assicurato? 35

Art. 2.1 Esclusioni 35
Ci sono limiti di copertura? 36
Art. 3.1 Franchigia per danni a cose 36
Quando e come devo pagare? 36
Art. 4.1 Conteggio del premio 36
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 36
Scheda Riepilogativa 36

NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ 37
Quando comincia la copertura e quando finisce? 37
Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie 37
Che obblighi ho? 37
Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate 37

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 38
Come posso disdire le Garanzie? 38
Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro 38
INCENDIO ED ALTRI EVENTI 38
Che obblighi ho? Quali obbligho ha l'impresa? 38
Premessa 38
Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento gruppo per 38
Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro 39
Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno 40
Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno 40
Art. 1.5 Mandato dei periti 40
Art. 1.6 Valore dei beni assicurati 41
Art. 1.7 Determinazione del danno 41
Art. 1.8 Assicurazione parziale - Regola proporzionale 42
Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo 43
Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo 43
Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa 43
Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo 44
IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI - GARANZIA EVENTI CATASTROFALI 44
Che obblighi ho? Quali obbligho ha l'impresa? 44
Programma di Pronto Intervento Azienda Belfor 44
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro 44
Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno 44
Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno 45
Art. 1.4 Mandato dei periti 45
Art. 1.5 Valore dei beni assicurati 45

Art. 1.6 Determinazione del danno 46
Art. 1.7 Assicurazione parziale - Regola proporzionale 47
Art. 1.8 Pagamento dell’indennizzo 47
Art. 1.9 Anticipo sul pagamento dell’indennizzo 48
Art. 1.10 Rinuncia all’azione di rivalsa 48
Art. 1.11 Limite massimo dell’indennizzo 48
IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE.DANNI AI BENI 48
Che obblighi ho? Quali obbligho ha l'impresa? 49
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro 49
Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali 49
Art. 1.3 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati 49

GENERALI

generali.it